

CCCLXXVII SEDUTA

VENERDÌ 16 MARZO 1956

(Antimeridiana)



Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Congedi Pag 15397

Disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'erario per la detenzione di apparecchi di accensione » (1395) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

BRACCESI, relatore	15398
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste	15399
RODA	15398

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati » (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

ALBERTI	15407
ASARO	15411, 15417
CARELLI, relatore	15416 e <i>passim</i>
CARMAGNOLA	15415, 15416
COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste	15415 e <i>passim</i>
MANCINO	15404
MARINA	15409, 15417

MENGHI	<i>Pag.</i> 15400
RISTORI	15402
RODA	15406
ROGADEO	15402

Interpellanze:

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	15428
PALERMO	15428
VALENZI	15428

La seduta è aperta alle ore 10,30.

MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Angelini Cesare per giorni 30, Santero per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'erario per la detenzione di apparecchi di accensione** » (1395) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, brevissime parole per questo povero disegno di legge, perchè mi sembra ci si sia veramente ridotti, nel congegno tributario del nostro Paese, al ridicolo. Non voglio qui ricordare quanto con umorismo o peggio, con sarcasmo, hanno scritto i giornali economici nel nostro Paese su questo disegno di legge; basterà che qui vi citi alcuni dati.

Che cosa ci si propone? L'attuale gettito, riferito al consuntivo 1954-55, di questo tipo di tributo, che è il tributo marginale per eccellenza, si è ridotto a qualcosa come 55 milioni. Ora, con questo provvedimento di legge ci si ripromette un incremento del gettito che oscillerà dai 20 ai 25 milioni. Allora, se si tien conto che le entrate effettive del nostro bilancio sono nell'ordine di grandezza di 2.300-2.500 miliardi all'incirca, si vedrà come noi ci siamo veramente ridotti a raschiare il fondo delle nostre possibilità perchè l'incremento di questo gettito rappresenta non più della centomillesima parte delle entrate effettive. Venticinque milioni, infatti, stanno a 2.500 miliardi come uno sta a centomila!

Ecco il motivo per cui il nostro Gruppo darà voto sfavorevole a questa legge soprattutto per il suo contenuto veramente ridicolo. Ed io penso che ad ognuno di noi, indipendentemente dal resto, debba stare soprattutto a cuore la dignità delle funzioni legislative dei due rami del Parlamento.

Ma dirò qualcosa di più. Si introduce un nuovo sistema di riscossione di un tributo, si passa quindi, come tutti sapete, dalla punzonatura degli accendisigari attualmente in commercio alla distribuzione delle marche da bollo, e si giustifica questo procedimento con la facilitazione offerta al contribuente. Ma allora noi saremo nella condizione, tutte le volte che dovremo accendere una sigaretta o un sigaro Toscano, togliendo fuori dal taschino del panciotto l'accendisigari, di essere costretti ad esibire al funzionario fiscale anche le marche da bollo; e grave iattura sarà per noi se avremo dimenticato a casa, tra le molte altre cose che si dimenticano, le marche da bollo che testimoniano l'effettuazione di questo pagamento tributario attraverso le marchette da bollo.

Ecco il motivo per cui io non mi sento proprio di dare il via a questa legge, anche perchè, siccome essa non colpisce soltanto gli accendisigari ma anche gli accendigas et simili, quegli strumenti che, sia pure in misura ridottissima, sono entrati nell'uso domestico, noi forse potremmo sentire domani bussare alla nostra porta, mentre le nostre gentili consorti staranno cuocendo le uova al tegame, perchè ci sarà l'ispezione della Polizia tributaria, la quale vorrà accertarsi se l'accendigas avrà pagato, attraverso la nuova forma delle marche da bollo, il dovuto tributo. Ma via!

Mi sembra pertanto che veramente si affoghi nel ridicolo con questa legge e mi sembra con ciò, soprattutto, con questa ultima affermazione di avere esaurientemente espresso i motivi per cui il nostro Gruppo si opporrà al varo di questa povera legge da due soldi. (Approvazioni dalla sinistra).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BRACCESI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, era inimmaginabile che questa piccola legge passasse inosservata in quest'Aula, specialmente dopo le critiche che sono apparse sui vari giornali a carattere economico; ed era anche inimmaginabile che, co-

CCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1956

noscendo lo spirito pronto alla critica ed anche vivace dei colleghi dell'altra sponda, qualcuno non parlasse contro il provvedimento.

Il relatore cercherà in dieci parole di dare una spiegazione la più esauriente possibile.

Dal 1951 fino al 1953-54 il gettito dell'imposta sui fiammiferi ha dato costantemente lo stesso introito: 9 miliardi e 500 milioni nel 1950-51; 9 miliardi e 500 milioni nel 1951-52; 9 miliardi e 140 milioni nel 1952-53; 9 miliardi e 130 milioni nel 1953-54; mentre presumibilmente, dato l'aumento del numero dei fumatori (oltre i 10 milioni) e dei fornelli a gas (se ne calcolano attualmente in uso circa un milione), il consumo dei fiammiferi avrebbe dovuto aumentare moltissimo: segno è che a questi si è sostituito l'uso di apparecchi automatici di accensione, per i quali, in largo numero, non è corrisposta la tassa, così come ho tentato di dimostrare nella relazione scritta.

Il provvedimento può presentare anche un criterio di giusta perequazione. Il vecchio montanaro, ad esempio, che accende la pipa e per accenderla consuma una scatola di zolfanelli alla fine dell'anno paga più tassa di colui che possiede un accendisigari magari d'oro o d'argento in tasca. Piccola, modesta giustificazione, ma una giustificazione.

Le altre sono difficili a dirsi: quella del migliore modo di applicazione dell'imposta reggerà e non reggerà; il fatto che uno, invece di far punzonare l'apparecchio, vada a comporre la marca non è argomento tale da permettere di formulare delle grandi speranze. Tutto dipende dalla buona volontà e dall'onestà del contribuente che questa legge vuol sollecitare.

È una prova, l'ho già detto al termine della mia relazione scritta. Speriamo che riesca. Mi dispiace che non ci sia il Ministro e il Sottosegretario perchè vorrei esprimere un avviso a carattere personale. È stato annunciato — e quando tuona è segno che vuol piovere — il pensiero di mettere una imposta su tutti gli apparecchi elettrodomestici. Mi permetterei di consigliare, prima di fare una prova del genere, che presenterebbe notevoli difficoltà di esazione, di pensarci bene, perchè il cittadino ha timore, con i sistemi in uso, di essere gravatamente costretto come il cane, il quale deve

uscire di casa con il collare e le medaglie, onde dimostrare di essere in regola col fisco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con il relatore e prego il Senato di approvare la conversione in legge del decreto-legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'Eraario per la detenzione di apparecchi di accensione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati** » (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro.

Prima debbo una confutazione. Si è contestato che il Governo potesse emanare il decreto in discussione in quanto non si è riconosciuto il caso straordinario di necessità e di urgenza dell'articolo 77 della Costituzione. Gli obiettori avrebbero ragione se il decreto non contemplasse, oltre la regolamentazione della produzione e del commercio del vermouth e di altri vini aromatizzati, anche una parte fiscale che richiedeva, come suol dirsi, l'urgenza del cattacchio per eliminare le eventuali evasioni ecc. Quello che invece è da lamentarsi è che la discussione in Senato avvenga a solo pochi giorni dalla scadenza dei perentori due mesi, dimodochè non può non risentirne l'ampiezza e la profondità dell'esame. Occorrerebbe che i due mesi per la conversione in legge, pena la decadenza, fossero impiegati con eguale proporzione sia dalla Camera dei deputati che dal Senato, in maniera che gli emendamenti fossero suggeriti non da un solo ramo del Parlamento, ma che entrambi, invece, avessero la possibilità di portarvi delle modifiche. Richiamo in proposito l'attenzione del Presidente del Senato affinchè il mio suggerimento non cada nel vuoto.

Io non tratterò la parte del decreto-legge concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti i prodotti alcoolici, per cui si potrà ottenere un ricavo per il fisco se non erro di due miliardi di lire, ma esaminerò invece quella che riguarda la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati; per la storia dei quali si è risaliti nientemeno al V secolo avanti Cristo. Ma se Ippocrate da Cos preparò il suo vermouth per somministrarlo solamente agli infermi, attraverso i secoli e le tante manipolazioni lo si è fatto pregustare anche ai sani. E così oggi in Italia se ne preparano annualmente ben un milione e duecentomila ettolitri e se ne esportano oltre duecentomila. È interessato tutto il territorio nazionale, ma soprattutto lo producono le Regioni del Piemonte, della Toscana, delle Puglie e della Sicilia. Quali sono le caratteristiche per un migliore assestamento voluto dalla legge? Ce lo dice il relatore onorevole Carelli nella sua lucida esposizione: licenza di produzione e obbliga-

torio imbottigliamento, contrassegni di garanzia, accurata vigilanza, impiego nella preparazione dei vini aromatizzati con vini genuini a dieci gradi e impiego di essi al 75 per cento, uso di speciali recipienti per la vendita al pubblico, eccetera. Si comminano pene non indifferenti per i violatori.

Con l'obbligo dell'imbottigliamento in recipienti più piccoli delle damigiane si è temuto che i fabbricanti di esse risentissero sensibili danni. Invece è stato dimostrato che ciò non avverrà se non in piccola parte; d'altronde l'industria del vetro si svilupperà con la fabbrica delle bottiglie che saranno con questa riforma molto più diffuse. Come è noto, poi, l'imbottigliamento può avvenire anche lontano dalla produzione e per il trasporto del prodotto si possono benissimo usare le damigiane.

L'imbottigliamento obbligatorio non pregiudica i piccoli produttori. Colpisce soltanto i frodatori, che oggi buttano sul mercato della totalità del vermouth quello da loro contraffatto nella misura del 50 per cento e che danneggia il consumatore, il quale lo paga per genuino, e discredita fortemente la quantità destinata alla esportazione.

I precedenti dell'aceto, dei liquori e delle acquaviti imbottigliati non hanno fatto diminuire il numero dei piccoli produttori.

Altro beneficio è di smaltire con la rigorosa vigilanza la produzione del vino genuino, non di quello sofisticato. Infatti si calcola che solo per il vermouth e gli altri vini aromatizzati si debba impiegare oltre il 4° del vino nazionale. L'imbottigliamento controllato darà anche la migliore garanzia al consumatore contro la frode, come è dimostrato da più anni dallo smercio dei liquori e delle acquaviti. Se vi sarà un leggero aumento del prezzo, esso sarà largamente compensato dalla migliore qualità e dalla sicurezza della genuinità del prodotto.

Per la conversione in legge del presente decreto la Commissione di agricoltura del Senato ha ricevuto sollecitazioni dalle varie categorie dei produttori agricoli ed anche dalla stessa federazione degli industriali, produttori ed esportatori di vini, liquori ed affini. Fra i tanti vi leggo solo due telegrammi; uno dice così: « Per difesa consumatori, viticoltori ed industriali e commercianti onesti, nonchè per tutela qualitativa prodotto preghiamola viva-

mente adoperarsi per ottenere conversione senza modificazioni decreto legislativo emendato dalla Camera ecc. ».

Qualche riserva era stata fatta da un gruppo di industriali. Senonchè proprio tre giorni fa la Commissione dell'agricoltura ha ricevuto un telegramma della ditta Vallarini-Gancia che reca: « Pregiomi comunicare che a seguito accordo colleghi piemontesi rinuncio richiesta mio emendamento onde facilitare conversione in legge decreto 11 gennaio 1956 ».

Che il decreto-legge, anche con gli emendamenti apportativi dalla Camera dei deputati, sia perfetto non lo direi, ma tra il male (frodi e contraffazioni) e il bene e il meglio oggi occorre contentarsi del bene. A portare modifiche alla legge in avvenire v'è sempre tempo e l'esperienza della sua applicazione ci darà utili suggerimenti. Occorre estendere questa benefica riforma a tutto il settore del vino. Noi abbiamo qui al Senato da circa un anno e mezzo un progetto elaborato dalla VIII Commissione e preceduto dall'ottima relazione dell'onorevole Carelli. Essa ne ha sollecitato la discussione. I vini d'Italia non si possono ulteriormente lasciare indifesi di fronte alle sofisticazioni e alle frodi degli speculatori. Occorre proteggerli sia che essi siano di origine sia che siano di provenienza. Il vino resta invenduto nelle cantine perchè il consumatore non è più garantito per la sua genuinità. A minor prezzo tengono la piazza i vini contraffatti. È per queste ragioni soprattutto che il consumatore sostituisce il vino con la birra e con i succhi di frutta e con le acque gassate.

Inoltre la diffamazione di cui lo si copre all'estero è tale che l'esportazione si è ridotta notevolmente. Significativo l'episodio che si racconta, che se non è vero è per lo meno verosimile, e cioè che avendo con i suoi organi tecnici il Governo italiano constatato come in America si vendeva per genuino di una famosa contrada d'Italia vino contraffatto ne chiese il sequestro a quello locale; ma questo rispose che non poteva farlo dal momento che il Governo italiano non riusciva a colpirlo nemmeno in casa sua. Eppure noi abbiamo ottime leggi per la repressione delle frodi. Senonchè in pratica si sono rivelate poco efficienti. Riconosco che il Ministero dell'agricoltura molto si ado-

pera per perseguire i falsari, ma ritengo che più importante di tutte sarà la legge che dovremo discutere sulla disciplina dei vari tipi di vino del nostro Paese. Il formaggio lo regolamentammo perchè sulle nostre teste sovrastava una data di scadenza impostaci dalla Convenzione di Stresa. Orbene credo che la pubblica opinione dei connazionali, che da più di un anno ci esorta a tutelare la produzione del vino italiano, valga molto di più di ogni coazione straniera.

Il settore vitivinicolo risente della carenza di una legge che lo protegga energicamente. Intanto invoco dal Ministro dell'agricoltura lo stanziamento di nuovi fondi per l'applicazione della legge 1º luglio 1946, n. 31, promulgata al fine della rivalutazione dei vigneti colpiti dalla fillossera e dagli sconvolgimenti climaterici. Fra poco presenterò a nome della Commissione permanente dell'agricoltura e dell'alimentazione del Senato un ordine del giorno, che suona così:

« La Commissione di agricoltura del Senato — pur riconoscendo che il Governo si è efficacemente adoperato fino ad ora per migliorare le sorti dell'agricoltura italiana — lo invita ad adottare urgenti provvedimenti a favore delle numerose zone colpite dagli sconvolgimenti atmosferici dei mesi invernali del 1955-1956 ».

Sono certo che il Ministro onorevole Colombo lo accetterà poichè egli si è dimostrato sempre assai sensibile ai bisogni dell'agricoltura italiana e ha tutelati i suoi interessi ogni volta che le categorie organizzate gli hanno segnalato le impellenti necessità.

Dunque occorrono nuove provvidenze a favore dell'agricoltura italiana duramente colpita nei mesi scorsi. Essa attende dal potere esecutivo e dai legislatori del suo Paese conforto, assistenza, incoraggiamenti e aiuti, dei quali noi non possiamo privarla, e che si possono riassumere in sgravi fiscali, credito a basso costo, contributi, fondi per il sostegno dei prezzi. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rogadeo. Ne ha facoltà.

ROGADEO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il favorevole consenso che il decreto al nostro esame per la conversione in legge ha riscosso nelle zone di produzione del vino, sta a dimostrare come in tutti i settori della produzione siano attesi provvedimenti di legge che proteggano le fonti della ricchezza nazionale dalle sofisticazioni.

In questo mio brevissimo intervento si vogliono considerare i riflessi che la legge avrà sulla cronica crisi del vino, e prenderò in esame particolarmente l'articolo 6 che fissa norme tecniche per la produzione del vermouth, con aumento della quantità di vino genuino, portandola al 75 per cento, aumento del grado di alcolicità di questo prodotto e con diminuzione del quantitativo di alcol in agevolazione. Questi provvedimenti convoglieranno verso le fabbriche di vermouth una massa di vino che attualmente giace nelle cantine delle zone di produzione specialmente nella Puglia. Si tratta di masse di vino che nessuno richiede e che attualmente vengono sostituite da altre materie che rassomigliano soltanto al vino. Le ripercussioni del provvedimento sono quanto mai economicamente favorevoli perché si darà ossigeno alla produzione della materia prima e si difenderà la genuinità di questo prodotto che si è reso famoso in tutto il mondo per la sua bontà e la cui rinomanza viene compromessa dalla marea crescente delle sofisticazioni. Si agisce in un campo di larghi interessi fondamentali dell'economia nazionale, ed è opportuno che il provvedimento diventi al più presto operante in modo da dare alle Regioni così colpite dal flagello invernale, ed in particolar modo alla Puglia ed ai produttori di vino, la certezza che il prodotto, che solo è restato come fonte della loro economia, sia difeso e vivificato. Siamo perciò favorevoli all'approvazione del decreto-legge, nella certezza che sarà data nuova vita al commercio del vino, e senza emendamenti perché riteniamo che l'*optimus* in questo campo è molto nemico del bene. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ristori. Ne ha facoltà.

RISTORI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, e vorrei dire soprattutto onorevole

Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il presente decreto-legge sottoposto alla conversione è stato presentato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e di grazia e giustizia.

Ora, secondo la mia modesta opinione, dato che il carattere prevalente di questo decreto-legge è di natura fiscale, avrebbe dovuto essere presentato dal Ministro delle finanze, e a questo mi conforta anche la relazione del collega Carelli quando ad un certo punto afferma testualmente che « per la verità non si può non rilevare nel decreto-legge una decisa preminenza nel fattore fiscale sull'elemento tecnico-produttivo, e ciò potrebbe preoccupare la categoria dei piccoli produttori, e soprattutto quella dei consumatori ». Quindi il carattere fiscale del provvedimento neutralizza certamente l'obiettivo che certamente, agli effetti di un eventuale miglioramento e beneficio per il settore della vitivinicoltura, si riprometteva lo stesso onorevole Ministro dell'agricoltura.

Questo perchè avremmo un aumento notevole del prezzo, sia dei vini aromatizzati, sia del vermouth e una conseguente contrazione quindi del consumo. D'altra parte dobbiamo anche lamentare le conseguenze negative in altri settori produttivi. Nella zona toscana, e più precisamente nelle provincie di Firenze, Pisa, Pistoia, quando venne annunziato questo decreto catenaccio, vi fu in una serie di Comuni un tale allarme che portò alla costituzione dei comitati cittadini, alcuni dei quali vennero anche al Senato e l'onorevole Ministro dell'agricoltura, nella sua cortesia, ebbe la bontà di riceverli.

Una di queste delegazioni composta dai sindaci dei comuni di Empoli, Buti, Monsummano Terme, di esercenti, piccoli industriali e rappresentanti di cooperative, compreso il Preposto di Monsummano, venne a perorare la esigenza di un ritiro di questo provvedimento da parte del Governo. Il Ministro cercò di dare delle assicurazioni dichiarando di non essere contrario ad accettare anche degli emendamenti. In realtà qualche emendamento il decreto-legge lo ha avuto alla Camera dei deputati, emendamento in verità di poca consi-

stenza, che non può soddisfare le istanze avanzate anche in via subordinata.

La situazione che si è venuta a determinare è stata segnalata attraverso documentazioni alla stessa 8^a Commissione dell'agricoltura; ora il Presidente ci ha ammannito alcune considerazioni che sono state segnalate attraverso la Confiagricoltura e attraverso la Bononiana. Non vi leggerò per intero la documentazione pervenutami da altre fonti ma solo qualche passo, riservandomi di passarla allo stenografo perché il contenuto risulti negli atti parlamentari del Senato.

Il Comitato cittadino di difesa dell'industria cestì, damigiane di Monsummano Terme nella prima parte della sua relazione afferma: « Il 30 per cento della popolazione del comune di Monsummano Terme (che conta 10.000 abitanti), trae i propri mezzi di vita dall'industria della vestizione delle damigiane che per il 70 per cento sono, o, più esattamente, erano destinate a cantine produttrici di vermouth, marsala, vini chianti e aromatizzati. Il rimanente 30 per cento a cantine produttrici di vino comune.

« La emanazione del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, che come è noto all'articolo 13 prevede l'obbligo dell'imbottigliamento dei vini aromatizzati all'uovo, i vini chianti e rende quindi obbligatorio l'uso della bottiglia in luogo della damigiana, ha suscitato tra le industrie locali, che da epoca immemorabile erano dedita alla vestizione delle damigiane, il più vivo e profondo allarme in quanto siffatto provvedimento, oltre a paralizzare quasi totalmente la predetta attività omai tradizionale, sta già creando, tra l'altro, una serie e preoccupante crisi economica ed una allarmante preoccupazione nelle classi operaie dedita a tale importante attività ».

E qui vi sono alcuni dati significativi sulle ripercussioni nella classe operaia. Operai occupati nelle varie aziende che provvedono alla produzione di cestì da damigiane, n. 500; giornate lavorative, 10.000; produzione annuale di cestì per la vestizione di damigiane, un milione. Per quanto riguarda la manodopera femminile che viene impiegata nella predetta lavorazione, abbiamo le seguenti cifre: donne occupate 200; giornate lavorative annuali 40 mila; cestì rivestiti 800 mila.

Potrei leggere altri dati sintomatici e significativi; comunque mi limito ad un riepilogo.

La locale attività industriale per la vestizione delle damigiane assorbiva manodopera per 265.500 giornate lavorative, così ripartite: per produzione cestì, 100 mila; per taglio erbe palustri (nel padule di Fucecchio), 50 mila; per pettinatura rasello, 8.500; per confezione cappellotti e trecce, 105 mila; per raccolta del vimine, 2 mila.

Vedete quindi come questo Comune ed anche i Comuni limitrofi vengano a trovarsi in serie difficoltà.

Per quanto riguarda il comune di Empoli, per esempio, lo scorso anno fu tenuto un Convegno provinciale sulla crisi del vetro, dal quale risultano i seguenti dati: nel 1948 gli operai occupati in questa industria erano 2.457, mentre nel 1955 erano 1.294, con una differenza in meno di 1.163, corrispondente a circa il 50 per cento. Nella Provincia gli operai occupati nel 1948 erano 4.186, mentre nel 1955 erano 2.447, con una differenza in meno di 1.739. Il vetro lavorato in Empoli nel 1948 era di quintali 1.120, mentre nel 1955 era di quintali 716, con una differenza in meno di quintali 410.

Ora, in seguito al provvedimento in esame, avremo delle ulteriori contrazioni della produzione e della occupazione di manodopera, nelle seguenti aziende vetrarie, di Empoli: Cooperativa vetrai e fiascai, Vetreria leonardiana, CO.LA.VE.VE., Etrusca e V.A.S. e C.O.V. di Montelupo fiorentino, Vetrerie fratelli Rigatti con stabilimenti a San Miniato e a Castel Fiorentino, S.A.C.O.V. di Certaldo, Vetreria di Poggibonsi, Vetreria Meoni di Santa Lucia Uzzanese, Vetreria Elmi e Serafini di Pistoia, Cooperativa vetraria di Pescia. Si afferma che migliaia di dipendenti e migliaia di impagliatrici lavoranti a domicilio, con una produzione totale di vetro che supera i sette-mila quintali settimanali, vengono ad essere colpiti nella produzione di damigiane di vario litraggio occorrenti per il vermouth.

Trascriviamo alcuni dati della produzione totale di damigiane delle aziende sopraelencate: levata vetro settimanale, quintali 3.155, che per una lavorazione di 43 settimane l'anno, tenuto conto di 9 settimane di riposo per riparazioni a forni ed altro, risulta di quintali

135.665; damigiane prodotte annualmente (considerato un peso medio unitario di chilogrammi 3,500) 3.931.404; giornate lavorative necessarie per tale produzione (operai damigianai e ausiliari): 212.721; importo paghe annuali (43 settimane) in complesso per operai damigianai e ausiliari lire 468.270.000.

Tenuto conto che la produzione di damigiane per vermouth rappresenta il 50-60 per cento della produzione totale, avremo, teoricamente, che saranno perduti i salari per un importo annuo che si aggira sui 300 milioni; noi vediamo quindi il danno che deriva ad alcuni settori produttivi che in determinate zone sono un elemento consistente dal punto di vista economico e sociale.

Questo provvedimento non porterà nessun beneficio, collega Rogadeo, come nessun beneficio ha apportato il recente provvedimento contro la sofisticazione dei vini. Sappiamo infatti che vi sono non soltanto vini di natura industriale artefatti al cento per cento, ma che si è usato anche dai grandi agrari, non tanto dai piccoli contadini intimoriti dalle conseguenze che prevedeva la legge, il sistema precedente. I grandi agrari se ne infischiano dei provvedimenti perchè nessuno li tocca: si va a controllare il piccolo ma si teme di controllare il grande. Questo disegno di legge quindi non solo è superfluo ma è anche negativo, anche se, da un punto di vista di principio, noi siamo favorevoli ad una disciplina che regoli la produzione e il commercio di prodotti agricoli nell'interesse dei lavoratori dell'agricoltura, dei produttori agricoli ed anche del consumatore. Secondo me al disegno di legge sono da apportare ulteriori modifiche che permettano un miglioramento e minori conseguenze negative per i settori produttivi che ho segnalato; ed a questo fine abbiamo presentato alcuni emendamenti che ci auguriamo vengano accettati e votati dal Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ebbi occasione in sede di Commissione di esprimere la mia opinione sul disegno di legge che è in discussione davanti al Senato. Feci osservare che, come si

esprimeva il parere della 9^a Commissione, esso serve a giustificare una misura di carattere fiscale, che nella discussione è quella che rimane in ombra, mentre ciò che appassiona tutti è la seconda, quella della tutela dei prodotti genuini della nostra viticoltura, la garanzia per il consumatore di trovare sul mercato prodotti genuini, evitare che la salute pubblica venga danneggiata dai prodotti sofisticati e adulterati e venire incontro alla crisi dei nostri produttori di vino.

Feci osservare allora ed insisto anche adesso che nessuno di noi è contrario a che si adottino provvedimenti per garantire al consumo i prodotti genuini della nostra viticoltura, nessuno di noi è contrario perchè si provveda con mezzi idonei per venire incontro alla crisi di cui soffrono i viticoltori. Ma questi provvedimenti devono essere seri e raggiungere il loro fine. Invece, di fronte a provvedimenti come questo noi abbiamo il dovere di dire che non sono né utili, né atti a raggiungere quegli scopi. Questo provvedimento mira a un solo scopo. Il Governo ha bisogno di far fronte a certe esigenze finanziarie e deve reperire dei fondi. Il Ministro faceva presente che è stato costretto nel mese di gennaio ad adottare questo provvedimento con decreto catenaccio, perchè erano in discussione allora i problemi degli statali e non c'era altro mezzo per reperire i fondi indispensabili per chiudere quell'annosa questione. Ora io non discuto il fatto che ogni qualvolta che c'è da apportare un miglioramento agli statali, bisogna preparare prima la opinione pubblica a far credere che se si aumentano le tasse ciò è colpa degli impiegati dello Stato, ma voglio parlare di un fatto più concreto, quello della politica fiscale del Governo. Il Governo sia per i casi singoli che per quelli generali è orientato in modo non assolutamente aderente né alla Costituzione, né all'esigenza del Paese. Ogni volta che si rende necessario un provvedimento di carattere fiscale, il Governo viene a proporre al Parlamento delle leggi da applicare quali imposte indirette, che colpiscono i generi di largo consumo popolare, giustificandosi, come faceva l'onorevole Andreotti in altra sede e come ripete il Ministro dell'agricoltura, col dire che le imposte di consumo si applicano meglio e rendono di più sia perchè colpiscono una larga

aliquota di consumatori, sia perchè sono di più facile e immediata reperibilità. Ora che queste cose si dicano in altro posto, potrebbe andare, ma non è opportuno che si vengano a dire in Parlamento. Non si può venire a sostenere in Parlamento che è di più facile reperibilità una imposta di consumo che non una imposta sui profitti, cioè una imposta diretta. Ciò non regge neanche al più semplice esame. Che una imposta di consumo sia di più facile e più rapida reperibilità non è esatto, perchè occorrono vari mesi prima che possano pervenire nelle mani del fisco certe somme occorrenti per determinate esigenze. È vero invece che di più facile ed immediata reperibilità è un'imposta diretta, che, se applicata sui soli utili denunciati dalle grandi società, dai monopoli, in quindici, venti giorni può andare sicuramente e con maggiore certezza a meglio impinguare le casse dello Stato. Per reperire l'imposta di consumo occorrono mesi e con grave danno per i ceti meno abbienti. Assai più facile e con effetto rapido è applicare una aliquota di imposta diretta sugli utili denunciati.

Applicando, per esempio, lo 0,50 o l'1 per cento sugli utili denunciati dalle grandi società e dai monopoli, quanto tempo occorrebbe per esigere l'imposta? Quindici, venti giorni, un mese. Certo che gli statali i soldi non li hanno avuti adesso nè li avranno a Pasqua, dovranno attendere ancora. Ne sarebbero venuti di miliardi nelle casse del Ministero delle finanze, con tale aliquota e in breve tempo più che non ne vengano attraverso le imposte di consumo e dopo vari mesi!

Ma il principio della politica fiscale attuale del Governo deve gravare invece sulle masse popolari. Qui non è soltanto il fatto di dover difendere la classe lavoratrice, ma considerare anche il fatto che tale politica porta delle gravi conseguenze. Un'imposta applicata sui consumi si manifesta immediatamente sui mercati con una restrizione e riduzione del consumo.

Si vuole inoltre giustificare e difendere l'altro aspetto del decreto, sostenendo che con questo mezzo si intende raggiungere il fine di garantire il consumatore attraverso l'imbottigliamento dei vermouth e dei vini aromatizzati.

Io sono per tutti i mezzi che possono garantire al consumatore i veri prodotti genuini. Che si tratti di bottiglie e di damigiane, non è questo che interessa. Il motivo da discutere è l'altro: si raggiunge con la presente legge il fine di porre sul mercato e dare al consumatore i prodotti genuini? Come si può garantire questo?

Presidenza del Vice Presidente BO

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Applicando la legge.

MANCINO. Noi, onorevole Ministro, abbiamo già avuto una serie di leggi non soltanto da parte di governi repubblicani, ma anche da parte di governi precedenti e fin da quando si è costituita l'unità d'Italia. Sono stati adottati vari provvedimenti per impedire la sofisticazione o l'adulterazione per i generi alimentari, e non soltanto di sostanze liquide. Ma ogni volta che è intervenuto un provvedimento di tale genere, la situazione non soltanto è rimasta immutata, ma si è aggravata, ha dilagato, tanto che siamo arrivati al punto che oggi, sul mercato, si consumano vini e liquori che per la maggior parte sono adulterati e con tale precisione che i tecnici, i chimici, non riescono ad identificare, a stabilire, se veramente essi sono o non sono prodotti da vino.

Se dunque si vuole raggiungere il fine di garantire al nostro pubblico prodotti genuini, credo che ci sia un mezzo soltanto: quello di vietare l'esistenza degli stabilimenti, delle fabbriche dove si producono questi alimenti adulterati da carrube, da fichi, da mele, da datteri, da alcolici ecc. Vietiamo la loro esistenza, impediamo che possano produrre questi prodotti adulterati ed allora si avrà la certezza di garantire al consumatore i prodotti genuini ed al produttore il libero mercato che non trova concorrenza coi prodotti adulterati.

Qui il Governo potrebbe dire: sono previste delle pene per coloro che volessero contravvenire alla disposizioni di legge. Ma ciò fa ridere. Onorevole Ministro, perchè le ammende di 20 mila, 50 mila lire, un milione, 500 milioni o quelli che fossero, che cosa importano a chi ha una produzione di questi prodotti adulterati, da cui ricava centinaia di milioni

e chissà se non forse miliardi, e può riguadagnare certamente la somma pagata per l'ammenda in poco tempo e continuare come prima? Invece, una volta vietata la loro esistenza, oltre alla chiusura dell'industria, ai contravventori, se vengono pescati, bisogna sequestrare tutti i mezzi di cui dispongono; ed è necessario punire costoro non con l'ammenda, ma col carcere: con cinque, dieci anni di carcere a seconda del danno da essi arrecato. Allora si vedrà se altri li seguiranno.

Il Governo facilmente potrebbe rispondermi: anche noi saremmo dello stesso parere, ma qui ci troviamo di fronte al Ministero delle finanze, in quanto tale industria costituisce un cespote d'entrata non indifferente attraverso l'imposta che si applica su queste industrie. Sì, è vero, non possiamo negare che, esistendo queste industrie, si applicano certi balzelli i quali portano delle entrate ragguardevoli al Ministero delle finanze. Ma, onorevole Ministro, credo che bisognerebbe fare due calcoli: il primo consistente nel fare un confronto tra l'ammontare che il fisco ricava dalle imposte che si applicano su queste industrie — poichè certamente si conoscono una per una — e quello che, vietando la produzione di questi prodotti adulterati, rimarrebbe il mercato libero per espandersi dei prodotti genuini, sui quali dovrebbe anche gravare una certa imposta. Io farei questo calcolo, e questa via bisognerebbe battere. Ma poi, vi è un secondo calcolo da fare: io penso che non si ridurrebbero le entrate, ma se anche diminuissero c'è da applicare il principio della politica fiscale che deve tendere a ridurre le imposte sui consumi e ad aumentare ed estendere le imposte dirette. Questa è la politica che si deve seguire.

Io non intendo intrattenermi più sull'argomento, perchè, come ho detto, noi non siamo contrari allo spirito della legge per la tutela dei prodotti, nè possiamo metterci contro il fatto che il Governo deve creare delle entrate. Ho voluto fare questo intervento perchè ho il dovere di far presente che questo indirizzo è sbagliato, ed è necessario cambiare l'indirizzo dell'attuale politica fiscale, ed anche per far presente che questo mezzo non è sufficiente a garantire il pubblico consumatore di trovare

sul mercato prodotti genuini; nè in tal modo potremo dare garanzia al produttore di non vedersi contestato il mercato con i prodotti adulterati.

Questo ritenevamo di far presente al Governo sul disegno di legge; cercheremo, con emendamenti che verranno presentati, di migliorare le presenti disposizioni per attenuare la portata di questa legge nei confronti dei fini che si propone; ma rimaniamo nella convinzione che non sono questi i mezzi per tutelare veramente gli interessi dei prodotti che soggiacciono ad una crisi grave da ben sette anni, e che non accenna ancora a diminuire. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Pochissime parole, perchè io non mi illudo affatto sull'esito del mio intervento, che del resto sarà brevissimo. Come è passata la legge di due soldi di qualche minuto fa, passerà purtroppo anche questa legge, la cui portata è però dell'ordine di diversi milioni di lire di gettito.

Però io vorrei qui chiamare l'onorevole Ministro soprattutto ad un esame di coscienza e di sincerità: ci si venga una volta tanto a dire come stanno le cose, e non si venga in Parlamento — mi perdoni l'espressione forse un po' troppo cruda — a tentare, semplicemente tentare (poichè noi non siamo tanto ingenui da credere alle motivazioni governative), di gabellare il Parlamento e quindi anche il Paese mascherando questo provvedimento, che ha soprattutto un obiettivo quasi esclusivamente fiscale, con frasi di questo genere: tutela del consumo, tutela dei consumatori, tutela della qualità, lotta alle frodi. Se fossi un empirico (e, confesso, lo sono in questa materia), oserei dire che da tempo immemorabile si beve il vermouth nel nostro Paese, Paese delle uve e dei vini, e che la tutela della sua qualità è affidata piuttosto al palato del consumatore anzichè alla tutela della legge perchè è chiaro che nel nostro Paese gli intenditori di vini, anche pregiati, naturalmente sono più abbondanti che in altri Paesi. Il vermouth scadente, se anche non imbottigliato, seppure venduto sciolto, viene automaticamente eliminato dal

buon gusto del consumatore, come del resto è avvenuto da tempo immemorabile a questa parte.

Ci si venga invece a dire la verità, che cioè, date le strettoie in cui si trovano oggi le finanze dello Stato, costrette, come si suol dire, alla corda, si cerca di reperire come si può, con qualsiasi stratagemma, ed allora succede che si esce sia con quella ridicola legge sugli accendisigari per reperire venti milioni in più, così come si annaspa faticosamente per reperire in questo caso qualche miliardo in più. E che sia vero che lo scopo fondamentale del decreto-legge è quello fiscale, lo dimostro subito. La legge è divisa in due parti: una che considera l'aumento del prezzo del contrassegno sugli alcoli così detti puri (95 gradi) e l'altra che riguarda il vermouth. Allora, se è una legge che deve semplicemente proteggere il consumo del vermouth, e quindi il consumatore e la qualità del prodotto, per quale motivo il Governo si è sentito in obbligo di riformare le aliquote dei contrassegni sugli alcoli che nulla hanno a che vedere con la tutela del consumatore del vermouth? E che sono state esattamente raddoppiate? Infatti prima dell'approvazione di questo decreto catenaccio gli alcoli puri e cioè fino a 95 gradi pagavano, se non vado errato, 100 lire per le bottiglie di un litro; da oggi in poi, se la legge passerà, pagheranno esattamente il doppio, cioè duecento lire, con il che il Governo presume di ritrarre un ulteriore incremento di due miliardi. Si dice: fino ad oggi questa imposta ha dato un gettito di due miliardi, d'ora in poi ne ritrarranno quattro. Ma, signori, e soprattutto mi rivolgo a lei, onorevole Sottosegretario di stato per le finanze, non mi insegnia proprio lei che una imposta che colpisca la generalità dei consumi morifica il consumo stesso? Cioè ne deprime la espansione, tanto più quando si tratti di consumi elastici. Se avete fatto i preventivi sulla base dei consumi attuali, li avete fatti molto male perchè non avete previsto quello che invece sta scritto nei più elementari testi scolastici di economia politica e di scienza delle finanze e cioè che ogni tributo che si applica sulla generalità dei consumi, insomma ogni tassazione indiretta mortifica il consumo specialmente il consumo non rigido.

Pertanto i vostri calcoli ancora una volta, in consuntivo, si dimostreranno errati, ed errati in eccesso.

Per quanto riguarda i vermouth, voi pensate di realizzare qualcosa come quattro miliardi. Vi dico che anche in questo caso avete fatto male i vostri conti, appunto per quel principio, del resto intuitivo, cui ho già accennato prima. Noi che ci battiamo molte volte, troppe volte con insuccesso per una riduzione lenta ma progressiva delle imposte sui consumi, non possiamo, se vogliamo essere logici con noi stessi, che essere contrari alla nuova imposta, che non farà altro che aumentare i prezzi di vendita, il che si ripercuoterà in definitiva sull'ultimo consumatore. La prego, senatore Piola, di riferire all'onorevole Andreotti, suo Ministro, che questi espedienti per sanare i 300 miliardi di *deficit*, che cronicamente affliggono il nostro bilancio, non servono, così come non serve il maggior incremento sperato degli accendisigari nella trascurabile misura di venti milioni, così come non servirà il maggior incremento, in parte solo sperato, di qualche miliardo per mettere in sesto le nostre finanze.

Ci sono altri provvedimenti da prendere, onorevole Ministro, e noi ci siamo capiti, anche se lei, onorevole Sottosegretario Piola, vuole in questo momento guardare altrove e fingere di non ascoltarmi. I provvedimenti che si impongono sono molteplici, soprattutto nel settore delle spese e lei, onorevole Piola, sa benissimo quali sono i tasti che in questo delicatissimo, quanto importante settore si debbono toccare: le spese inutili, le spese improduttive, le spese soprattutto che sono oggi grottesche con la concezione democratica che noi abbiamo di un sistema finanziario, quale si addice ad un Paese come il nostro. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alberti. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Onorevoli colleghi, non vorrò turbare l'ora dell'aperitivo, per chi è abituato a questa staffilata allo stomaco languente; voglio aggiungere solamente qualche parola in sordina sul lato igienico-sanitario. Già nella passata legislatura, chimici di grande valore, dei quali uno è ritornato qui, il nostro Giua,

profilarono le questioni inerenti alla politica della partenza, diciamo così, come si usa dire nel campo industriale, da prodotti genuini per arrivare a prodotti pregiati. Ora si impone anche in questo settore dell'industria di difendere meglio il prodotto italiano, dentro e fuori i confini, partendo da prodotti dichiaratamente e certamente genuini.

Ed allora si profila la questione se partire dai vini naturali, che abbiano almeno un 12 per cento di grado alcolico, per arrivare certamente al prodotto finito pregiato. Vedo che la questione non è stata presa nel dovuto esame dal provvedimento che stiamo discutendo. Il vino da cui si parte per ottenere il vermouth può essere al 10 per cento di alcol, può essere adulterato; vi è una chimica fraudolenta, nei trattati così detti segreti, che corre tutta una serie di formulari e ben lo sa il senatore Cingolani che fu chimico analitico in gioventù; e così come vi sono formulari per truffare il medico legale, purtroppo ci sono formulari chimici che girano nei laboratori. E in fatto di vini potremmo formare una biblioteca dei tentativi fraudolenti, si parla, per esempio, di vini di datteri, di carrube, di fichi secchi e perfino di vini fatti con la feccia e con l'aceto.

Ora questi tentativi di adulterazione saranno certamente moltiplicati quanto più costa il prodotto finito, perché maggiore sarà la tentazione. Mi rivolgo, in proposito, ai più vecchi, che ricordano il caso dell'ingegner Montagna che aveva, intorno al 1914, insinuato un tubo dell'acqua attraverso cui passava dell'alcol, e questo perchè, così si scolpò in tribunale, il dazio sul vino era così forte per cui la tentazione di procedere ad un simile tentativo era molta.

Dirò che questa volta la tentazione è ancora più grave, perchè più facile, in quanto il piccolo esercente, il quale è tentato di gabellare un vino bianco appena appena amaricato o amaricante, per vermouth, cercherà sotto banco di preparare un litro o due di vermouth con i famosi estrattini che, come vedo, sono ancora permessi dall'attuale legge.

La mia raccomandazione è una: di rafforzare gli organi di vigilanza. Ci sono i laboratori delle dogane che in Italia hanno una tradizione splendida, ma anche il nostro Istituto

superiore di sanità, che è veramente efficiente, potrà essere utile all'uopo, una volta che le maestranze di analisti di qualche reparto siano state rafforzate, affinchè sistematicamente si sottopongano ad analisi anche biologica questi prodotti: chè non sempre sono i più fraudolenti quelli preparati nel sottoscala o nella cantina delle più remote campagne, ma anche certi prodotti, fabbricati in stabilimenti rilucenti di luce al neon e con i pavimenti di linoleum o di gomma piuma, sono da vigilare attentamente. Io mi raccomando affinchè, qualunque sia l'iter di questa legge che noi stiamo discutendo, vengano rafforzati gli organi di controllo e di vigilanza. Il vermouth è una gloria industriale e artigianale italiana la cui forma ha varcato i confini del nostro Paese. Oggi specialmente, onorevole Ministro, dopo gli accordi con la vicina Francia, lei sa che il vermouth deve essere ancora più difeso; quindi difendiamolo all'origine facendo luogo solo all'accoglimento di vini di almeno il 12 per cento di gradazione, vini tipici, tradizionali, per la produzione del vermouth veramente tipico.

Il vermouth serve anche nella pratica medica, oggi, più di quel che non si pensi. Mi si dice da qualche medico che in qualche vermouth che va per la maggiore si sente il sapore di cuoio messo a macerare in alcune speciali botti. Io non so se dal cuoio potrà venir fuori qualche principio tannico, ma se è vero credo che questa sia una buona forma di camuffamento di sapore di taluni ingredienti chimici. Nel provvedimento si parla di caratteri organolettici da salvare; spingiamo l'indagine anche presso i grossi fabbricanti e apprenderemo forse qualche cosa, che meraviglierà i dotti e gli indotti, rispetto al vermouth comune, quello bianco anonimo. Qui si può proteggere, meglio di quanto non si sia fatto signora, sia l'ottima produzione piemontese che la produzione di secondo piano delle altre provincie; tutto sta a raggiungere qualche accodamento tecnico.

Il vermouth ha diritto di cittadinanza e di vita nel nostro Paese e fuori del nostro Paese. Già il sommo Ippocrate — è stato ricordato qui dal senatore Menghi — parla di un vino amaricante a base di artemisia. Quindi, anche in Grecia, dove i vini sono di solito molto al-

colici e quindi dolci, il vermouth trovò il suo favore. Fa esempio lo stesso Omero col vino prammio. Si cercava fin dai prisci tempi il vino amaricante perchè veramente giova alle funzioni dello stomaco. Proteggiamo questo povero stomaco del minimo contribuente italiano, anche perchè — e termine poichè l'ora canonica del vermouth si avvicina — oggi il gusto dei giovani disdegna un po' il vino, a differenza delle passate generazioni. Oggi si vedono i giovani affollare più il caffè e il bar che non l'osteria, ed è un bene certamente. Purtroppo noi sappiamo che l'osteria qualche volta è l'unico salotto per il consumatore proletario. Ma il bar oggi che cosa offre ai giovani? Il caffè, è vero, ma in certe ore del giorno è uso far luogo all'aperitivo, e allora si offre al giovane, sempre smanioso di novità eteroclite, l'americano. Io non vorrei adesso aprire questa pagina nel trattato della chimica fraudolenta, ma molte volte l'americano è totalmente artificiale e ne è perfino ammessa la colorazione artificiale: sono in genere colori tollerati anche dalla chimica analitica, ma chissà che se ne adoperino altri. Se si potesse usare più vermouth e meno americano, sarebbe molto meglio; se si potesse usare più vino anche a bassa gradazione invece di Coca Cola — non so se c'è più coca o più cola, certo un po' di anidride carbonica c'è, e forse anche un pochino di caffeina mescolata, come si dice — non ci sarebbe niente di male, si consumerebbe più vino italiano, specialmente quello più alcolico, e forse udremmo meno doglianze, qualche volta anche tragiche, del genere di quelle che ci hanno occupato ieri in fine seduta.

Concludo augurando agli organi di controllo buona messe di lavoro e nell'applicazione di questo provvedimento auguro che le rosee speranze di chi l'ha formulato corrispondano alla verità. Auguro ancora a chi si appresta, forse con qualche sorriso di soddisfazione, a celebrare questa piccola vittoria, a quanto sento, del passaggio di questo provvedimento, con un aperitivo speciale, di scegliere l'aperitivo più italiano, meno artefatto e, se possibile, meno costoso. (*Vivi, generali applausi.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marina. Ne ha facoltà.

MARINA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, esaminerò brevemente quale è il nostro punto di vista su questa legge che riteniamo favorevole sotto tutti gli aspetti. In primo luogo, a mio giudizio, esaminerei l'interesse di colui che paga, il consumatore. I consumatori dei vermouth e dei vini così lavorati sono di due specie: coloro che comperano le bottiglie già confezionate e coloro che hanno l'abitudine di bere il vermouth sfuso nei bar o nelle osterie. È evidente che per coloro che acquistano il vermouth in bottiglia il problema non si pone per il semplicissimo fatto che c'è già una disciplina in questo senso; viceversa per coloro che comprano il vermouth sfuso o lo bevono a bicchierini è indubbio che questa legge dovrebbe tutelare l'integrità e la bontà del prodotto non solo, ma favorirne la diffusione. È noto infatti che mano a mano che i prodotti di largo consumo migliorano nella qualità, anche se in un primo tempo si ha l'impressione che esso aumenti di prezzo, a lungo andare anche il prezzo migliora per il naturale sviluppo della concorrenza fra i vari produttori, o quanto meno si livella al prezzo più corrispondente a quello che è il valore effettivo del prodotto. Si è visto in tutti i settori della vita produttiva che mano a mano che i prodotti vengono controllati e vengono confezionati in modo gradevole per l'acquirente, essi largamente si diffondono e il consumo aumenta sempre. Anche nel campo dei vermouth abbiamo una scala crescente ed abbiamo sotto mano quelli che possono essere gli indici, le basi del nostro assunto. Le grandi aziende che hanno voluto applicare in modo totale l'imballaggio, escludendo anche la possibilità dell'imbottigliamento presso il cliente, hanno continuamente incrementato le vendite. Si dice che in parte sono state aiutate da quella grande arma che è la pubblicità, ma questo rientra nel fatto economico complessivo. Comunque la verità è che la gente si indirizza facilmente, anche se paga di più, verso il prodotto più pregiato, verso il prodotto controllato di cui essa ha la certezza della sua genuinità.

Nel caso del consumatore, viceversa, che acquista il vermouth sfuso o quello a bicchierini, che purtroppo molti commercianti diso-

nesti vendono per vermouth, queste garanzie oggi non esistono.

A mio giudizio — giudizio dell'ignorante in questa materia — probabilmente anche quella specie di vermouth, che vermouth non sono, fabbricati colle norme consuetudinarie per la fabbricazione genuina di questo prodotto, igienicamente, probabilmente, non fanno alcun danno allo stomaco di chi li beve. Perchè non credo che prodotti ricavati dalle melasse, dai fichi secchi o da altro possano essere — e qui mi appello ai medici — dannosi.

Saranno forse meno gradevoli per il palato, ma il nostro stomaco è così abituato a digerire tante cose che penso che quei prodotti che tendono ad imitare i vermouth non siano in definitiva antigienici. (*Interruzione del senatore Alberti*). Su questo punto è l'Istituto di igiene, se mai, che deve intervenire. È indubbio che questi prodotti sono diversi dal vermouth come il vino di mele aromatizzato, e quindi importante, e direi necessario, che per futuro essi abbiano un nome che li distingua dai vermouth e si chiamino, se mai, vini amari o nomi simili al fine di ben distinguerli dai classici vermouth.

Se esaminiamo il problema sotto questo profilo, senza dubbio l'acquirente del vermouth sfuso non sembra che venga maggiormente tutelato. Dico maggiormente, perchè può avvenire che il recipiente originario che conteneva vermouth genuino possa, da commercianti disonesti, essere di nuovo riempito con prodotto adulterato. È indubbio però che per questi commercianti, avendo l'obbligo di tenere nei loro esercizi merce controllata dal bollo dello Stato, la possibilità di frode dovrebbe essere di gran lunga inferiore e quindi con questo provvedimento noi tuteliamo il consumatore che in realtà ha più di tutti il diritto di essere tutelato.

C'è poi il problema connesso dell'agricoltura. Ne avrà un beneficio o un danno questo ramo della nostra attività lavorativa? A mio giudizio un beneficio. Questa è una norma cautelativa ed incrementativa di un prodotto di largo consumo sia per l'interno che per l'estero, perchè noi sappiamo che per la produzione del vermouth occorre un vino ad alto tenore alcolico, possibilmente vicino ai 16 gradi, rite-

nuti il limite minimo di tenore alcolico perchè il prodotto possa considerarsi un vermouth di qualità. Conseguentemente i vini pregiati d'Italia dovrebbero avere una maggiore possibilità di smercio e quindi il settore agricolo ne ritrarrà un beneficio, con vantaggio specialmente per le zone dell'Italia meridionale ove questi vini si producono. Se si considera la crisi della viticoltura, risulta evidente il beneficio di far adoperare del vino di uva per un prodotto di largo consumo come è diventato e diventerà sempre più per l'avvenire l'aperitivo a base di vermouth.

Quanto all'industria, c'è un piccolo settore che ne avrà un danno, sia pure molto lieve, quello cioè di coloro che fabbricano e di coloro che impagliano le damigiane. Però se voi mi seguite un momento, vi faccio subito osservare che, a quanto mi si dice nell'ambiente che adopera le damigiane, una damigiana fa dai 10 ai 20 viaggi senza dover essere impagliata. È quindi logico che una damigiana di 50 litri serve in questo modo per il trasporto dai 500 ai 1.000 litri prima dell'impagliatura o della eventuale sostituzione integrale in caso che vada rotta o non ritorni per altre cause alla azienda che l'ha messa in circolazione. Per trasportare 500-1.000 litri occorrono da 500 a 1.000 bottiglie, perchè normalmente gli sfusi non vengono resi dato che le bottiglie trovano una diversa destinazione nell'uso domestico.

Quindi, di contro al danno di una mancata impagliatura di una damigiana o di una eventuale sostituzione di una damigiana in senso integrale, perchè andata rotta, del valore di circa 500/600 lire, noi abbiamo la fabbricazione da 500 a 1.000 bottiglie che valgono molto di più a prezzo di costo, ossia dalle 15.000 alle 30.000 lire. Di conseguenza, sottostante al prezzo di costo, c'è il lavoro relativo alla fabbricazione dei recipienti ed alla loro confezione che non va trascurato perchè esso è produttivo di un maggiore incremento al lavoro industriale connesso a quello principale della fabbricazione del vermouth.

Parmi quindi obbiettivamente che il fatto di avere da una parte la possibilità di produrre dalle 500 alle 1.000 bottiglie in più e dall'altra parte il produrre una damigiana in meno, renda evidente anche la convenienza, chiamiamola così industriale e, sottostante, il

lavoro che all'industria del vetro viene dato dall'approvazione della legge che stiamo esaminando. Tanto più che poi, migliorandosi il prodotto dei vermouth e dei vini aromatizzati, bisogna osservare che oltre alle bottiglie tipiche ci sono le bottiglie, le bottigliette in misura più ridotta, contenenti una sola bibita, che stanno diventando di larghissimo consumo. Naturalmente anche questo incremento è indubbio che darà luogo ad una maggiore attività lavorativa per l'aumento che subisce l'imbottigliamento. Noi sappiamo che la grande azienda ha internamente il suo impianto di imbottigliamento e che le piccole aziende mandano spesso il loro prodotto a delle ditte specializzate a provvedere all'imbottigliaggio e spesso alla confezione per conto dei clienti. Da tutto ciò consegue che l'industria in questo ramo non ne ha, a mio giudizio, danni, ma anzi benefici.

Si dice: ma il consumatore da questa operazione di garanzia del prodotto e di diverso trasferimento dalla produzione al consumo avrà indubbiamente un danno, nel senso che pagherà di più il prodotto. Ora, se noi analizziamo il vero e reale costo dell'imbottigliamento, troviamo che esso è mediamente di circa 40 lire il litro. Cosa che non interessa il consumatore che compra la bottiglia, perché già queste 40 lire le paga nel prezzo di costo della bottiglia stessa. Può interessare colui che va al bar a bere il vermouth sfuso, perché l'incidenza di maggior costo è di circa 2 lire per bicchiere. È indubbio che, dato il ragguardevole utile che ricava oggi il barista vendendo a bicchierini il vermouth sfuso, le 2 lire possono essere assorbite dall'attuale prezzo di vendita del bicchierino di vermouth. Io non so quanti di voi, o colleghi, vadano al bar. Il vermouth pregiato costa dalle 50 alle 80 lire al bicchierino ed il vermouth meno pregiato dalle 30 alle 40 lire. Ora, per il vermouth pregiato l'imbottigliamento c'è già, per i vermouth meno pregiati le 2 lire possono, a mio giudizio, essere assorbite certamente dal rivenditore.

L'ultima questione è quella sanitaria. È indubbio che ne avremo un vantaggio per le osservazioni che ho già brevemente esposte. Per la questione fiscale si rientra viceversa in un esame di politica generale. Noi di nostra parte

siamo normalmente contrari agli aumenti delle tasse che riguardano i consumi di largo uso popolare. Qui però l'aumento è in relazione o per lo meno legato ai miglioramenti che si vuol dare al personale statale e dipendente dallo Stato e parmi che anche per questa ragione si debba essere favorevoli all'approvazione integrale del disegno di legge così come formulato. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Asaro. Ne ha facoltà.

ASARO. Sì, svolgerò anche e soprattutto i miei emendamenti.

Onorevoli colleghi, è implicito che io le mie modeste parole le rivolgo a voi, nella speranza di persuadervi della giustezza di quello che cercherò di sostenere, ma, in particolare, io desidero rivolgermi all'onorevole ministro Colombo, che, nella vicenda di questa legge, ho notato così tenace assertore della sua convinzione sulla bontà di questo provvedimento. Non le nasconde, onorevole Ministro, che il fatto che ella sia stato il presentatore ed il sostenitore di questo disegno di legge mi fa sorgere una certa idea, e cioè che si fosse voluto ricorrere ad un espeditivo, ad un metodo tattico per riuscire ad attenuare, in certo qual modo, le impressioni negative sulle finalità fondamentali del provvedimento, impressioni che avrebbero potuto spostare la convinzione degli onorevoli parlamentari.

Tutti hanno rilevato che la legge ha due aspetti principali: quello fiscale e quello della regolamentazione della produzione e del commercio del prodotto. Per quanto riguarda lo aspetto fiscale, sono state dette tante cose, per me convincenti, per dimostrare che la legge così formulata non raggiunge lo scopo. Ed io dirò di più: se a sostenere questo disegno di legge fosse venuto il Ministro delle finanze, non so fino a che punto egli avrebbe potuto affermare lecitamente che, di fronte alle necessità sostenute da lei in Commissione, si dovesse per forza far ricorso a queste misure urgenti, per fronteggiare la ormai famigerata « esigenza » degli aumenti agli statali.

Ecco intanto la confessione che il ricorso al sistema delle imposte dirette è ritenuto quello

più facile e di più immediata anche se spietata realizzazione.

Comunque, ripeto, io tralascerò questo aspetto della questione, per il quale dai colleghi è stato rilevato che il provvedimento risulterà inefficiente per i fini che dichiaratamente si intende raggiungere.

Io sono stato indotto a fare questo mio modesto intervento dalla preoccupazione per l'altro aspetto della questione: quello della regolamentazione della produzione e del commercio. Per questo, limitandoci a due o tre emendamenti, abbiamo inteso dimostrare la nostra buona volontà affinchè, se il disegno di legge ha dei fini giusti, arrivi in porto, ma con le necessarie correzioni.

Per quanto riguarda, ripeto, l'aspetto della regolamentazione della produzione, è stato affermato che si vuole difendere il prestigio del prodotto sui mercati mondiali. Mi pare che sia questo lo *slogan* che è stato fatto circolare e propagandare. Per quanto riguarda questo aspetto, che sembra essere quello al quale tutti ci stiamo mostrando più sensibili, se veramente si volesse difendere il prestigio del prodotto nel mondo (e vedremo in seguito che cosa sia questo prodotto nella sua struttura concreta) il disegno stesso avrebbe dovuto avere più riguardo ad una disciplina rigorosa e perfetta per quelle quote destinate all'esportazione.

Se veramente siamo preoccupati che un prodotto, come questo, continui a far onore alla industria enologica italiana nei mercati del mondo, io ritengo che proprio della disciplina nella esportazione il disegno di legge avrebbe dovuto preoccuparsi in modo particolare.

A me pare invece che proprio a questo riguardo il disegno di legge lasci aperta ogni possibilità che il vermouth e gli altri vini aromatizzati destinati alla esportazione siano confezionati in difformità da quanto stabilisce la legge per quei vini destinati al consumo interno; e in questo io vedo già una confessione che non è vero che si sia preoccupati di difendere la fama ed il prestigio del nome di questi nostri vini sui mercati dei Paesi stranieri. Sta di fatto che l'articolo 20 dice: «È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio, delle finanze e del commercio con l'estero, di consentire la preparazione di vini aromatizzati,

compresi i marsala speciali, destinati alla esportazione in difformità delle norme vigenti per il mercato interno, purchè in modo rispondente alla legislazione del Paese di destinazione ».

Quindi, ripeto, non dovette essere quello indicato e sostenuto il motivo determinante per giustificare queste norme di così rigido imbriogliamento della produzione e circolazione di un prodotto.

Piuttosto io, a questo proposito, desidererei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla portata di un'altra norma inserita nel decreto legge.

È, mi pare, la prima volta che si affacciano norme di disciplina del prodotto di che trattasi, anche per l'importazione. Se volessi riaprire la questione degli effetti deleteri che producono sui nostri mercati le importazioni di prodotti dei quali siamo ottimi produttori, andremmo al di là del compito che io desidero invece mantenere limitato. Mi limiterò ad esprimere le mie preoccupazioni per il fatto che c'è nel progetto un articolo 19 il quale prevede che: «è esentata da tale formalità il prodotto che venga presentato alla importazione, accompagnato da un certificato di origine attestante tale rispondenza gradito al Governo italiano». Il che rende lecito, secondo me, il sospetto che la legge non è affatto preoccupata della difesa del prestigio del nome del prodotto sui mercati esteri, ma intende anche aprire uno spiraglio che potrebbe diventare una grande porta, al fenomeno dell'importazione di questo prodotto sui nostri mercati con aggravio delle conseguenze già denunciate dai colleghi che mi hanno preceduto.

In contestazione delle affermazioni fatte qui dai colleghi di altri settori e dal governo, particolarmente tramite l'onorevole Ministro dell'agricoltura, io desidero spiegare: non è vero, a mio modesto parere, che questo provvedimento abbia suscitato generale gradimento e che sia atteso dalla unanimità dell'opinione pubblica.

Se per opinione pubblica dovesse intendersi quella che si esprime attraverso i grandi giornali, che sappiamo da chi sono pagati, e per scrivere che cosa, se per opinione pubblica dovesse intendere quella che si esprime in circolari e stampe che così abbondantemente si

diffondono, e molte delle quali sono pervenute a noi in questi giorni, così come quella alla quale ha fatto riferimento il collega che mi ha preceduto, potremo dire che l'opinione pubblica attende questo provvedimento.

Ma se per opinione pubblica intendiamo il giudizio che esprimono le categorie interessate al problema, a me pare invece che il provvedimento non abbia suscitato affatto entusiasmo, né possa ritenersi atteso dagli interessati. Sta di fatto che, per quanto risulta a me, è stato tenuto un convegno a carattere nazionale degli industriali enologici, grandi, medi e piccoli e che quel convegno nella stragrande maggioranza dei partecipanti si è pronunciato contro questo provvedimento. E si denunciò il caso impressionante di un partecipante al convegno, interessato alla grande produzione, un titolato (mi pare il conte Rossi o altro) il quale, vistosi battuto dal convegno di categoria, ebbe ad affermare: non l'ho avuta vinta qui, ma la spunterò in sede governativa e parlamentare.

In quel convegno è stata espressa l'opinione delle categorie interessate, industriali grandi, medi e piccoli della enologia.

Vediamo ora cosa ci dice la voce dei vitivinicoltori siciliani, degli interessati cioè di una delle regioni la cui economia è maggiormente legata al problema. Tramite l'Istituto regionale della vite e del vino, presieduto dall'industriale Guido Anca Martinez, si lanciano allarmi e si esorta a fare attenzione al contenuto di questo provvedimento di legge, che è definito preoccupante e si indica la « opportunità di apportarvi emendamenti allo scopo di renderlo utile agli interessi della vitivinicoltura siciliana, ed evitare che gli stessi vengano seriamente pregiudicati ».

Io ho desiderato richiamare l'attenzione dei colleghi su questo aspetto di valutazione da parte della opinione pubblica del provvedimento di legge, appunto perché vorrei che noi decidessimo veramente sulla base delle considerazioni espresse dagli interessi che sono legati al provvedimento di legge. Passando ai due emendamenti che io ho avuto l'onore di presentare ripongo la questione se veramente una determinata confezione ed una data capacità del recipiente siano efficaci per evitare sofisticazioni del prodotto contenuto. Io sostengo

invece che le maggiori possibilità per le sofisticazioni è dato dal sistema di spacciare le merci sotto vistose etichette e di propagandarle abbondantemente come avviene per molti prodotti che poi non valgono nulla.

Poco fa l'onorevole Colombo, ad un mio cenno interrogativo, ha risposto che il disegno di legge stabilisce che cosa debba intendersi per vermouth. Secondo me, invece, non poteva esserci definizione più vaga, di quella indicata dalla legge. Perchè, a parte il fatto che a giudicare della ricercatezza e dei pregi del prodotto non c'è che il palato del consumatore, non so che cosa si riesca a dire quando si scrive: « Il nome vermouth è riservato al vino la cui tradizionale caratteristica aromatizzatrice è stata conseguita con l'impiego di una miscela di sostanze tra le quali non deve mancare ecc. ecc. ».

Ripeto che più vaga di così non potrebbe essere questa definizione, ed io, non per facoltà personali (perchè sono astemio) ma in virtù di affermazioni giurate di esperti, di intenditori, di quei mediatori che hanno acquistato una capacità impressionante nel riconoscere il prodotto, per stabilire se c'è sughero, se sa di muffa, se è stato posto umido o asciutto, all'ombra o al sole, se il recipiente è fatto di rovere o di quercia, proprio sulla base delle affermazioni di questi intenditori posso dirvi che il provvedimento a questo riguardo non è assolutamente idoneo a garantire la genuinità dei prodotti cui si riferisce.

E proprio da parte del Governo, quando si è trattato di disposizioni di legge per evitare la sofisticazione dell'olio, ci è stata confessata la assoluta impotenza della scienza a stabilire se un olio fosse di oliva o miscelato o proveniente da altri prodotti. Ora, nel nostro campo, la garanzia del prodotto, anche se fosse approvato questo disegno di legge (la cui discussione, contrariamente a quanto ha affermato il senatore Alberti, io non credo sia così certo debba concludersi con la bicchierata dell'aperitivo) resterebbe affidata ad una etichetta la quale, onorevoli colleghi, per tradizione è sempre valsa a mascherare un contenuto diverso da quello che cerca di presentare.

MARINA. Ma non è così.

ASARO. Da noi, caro Marina, quando si presenta un prodotto confezionato con una vistosa ricercatezza, si dice proprio così: «ma quella è l'etichetta, bisogna vedere dentro cosa c'è!». Io vorrei che lei provasse ad affermare decisamente ma tranquillamente che, di due prodotti presentati con due etichette diverse, uno sia superiore all'altro giudicando dalla etichetta. L'affermazione di una merce, specie se commestibile, sarà determinata sempre dal gradimento e dall'accettazione da parte dei consumatori.

Comunque, dato che il sistema della fissazione della capacità del recipiente non può assolutamente garantire la genuità del contenuto, rimane il fatto delle conseguenze negative della legge e cioè il pericolo della distruzione della massima parte delle industrie enologiche del meridione, e specialmente della Sicilia.

MARINA. È proprio il contrario!

ASARO. Collega Marina, noi abbiamo ascoltato le lamentele angosciose e disperate dei rappresentanti di queste piccole e medie industrie che sono venuti a Roma in una specie di pellegrinaggio per poter essere ricevuti dal Ministro ed esporre le loro gravi preoccupazioni. Costoro ci hanno dichiarato — come del resto altri accertamenti ci hanno dimostrato — che questa legge, come primo effetto avrà quello di distruggere le nostre piccole e medie industrie enologiche del vermouth di Marsala, di Trapani e di altre provincie siciliane e meridionali, industrie benemerite, che veramente hanno dato un nome prestigioso al prodotto per la sua sostanza e non per l'etichetta.

Onorevole Ministro, sono i vermouth e i marsala prodotti da queste modeste attrezzature industriali del meridione che veramente hanno riscosso il gradimento e l'apprezzamento del grande pubblico non solo in Italia ma anche all'estero, le etichette delle grandi ditte arrivano ora per usurparne il posto che è stato conquistato sui mercati esteri e nazionali.

L'onorevole Ministro ha avuto parole di comprensione per le categorie minacciate dal provvedimento e ha dichiarato che eventualmente si sarebbero cercati interventi finanziari e aiuti di vario genere, nonché un sufficiente rinvio

dell'applicazione della legge. Queste affermazioni, se poste in atto, avrebbero dovuto fugare le preoccupazioni espresse dagli interessati, ma nel provvedimento in esame non risultano.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Abbiamo prolungato il termine.

ASARO. È vero, ma non sufficientemente e per questo ci giungono ancora richiami allarmanti, e se noi, malgrado l'improvvisazione alla quale siamo stati costretti, interveniamo così calorosamente è perché abbiamo motivo di riconoscere giuste le preoccupazioni degli interessati, i quali — ne sono certo — come si sono rivolti a noi si saranno rivolti anche ai colleghi degli altri settori dell'Assemblea. Onorevole Ministro — le chiedo scusa di questa insistenza — vorrei pregarla di tener conto delle parole anche modeste che le hanno esposto quei rappresentanti delle piccole e medie industrie enologiche meridionali venuti da lei. Essi hanno detto di aver fiducia nel Governo, nella Democrazia cristiana, che erano deferenti a lei e agli altri colleghi del Governo, ma che desideravano di essere compresi ed aiutati, in specie apportando modifiche sostanziali alla legge.

Onorevoli colleghi, la lettura stessa degli emendamenti dirà in concreto la portata ed il significato di quello che stiamo sostenendo: e cioè il dovere nostro di consentire a queste piccole e medie imprese industriali di continuare a lavorare e di non rimaner soffocate e sopraffatte dalle industrie monopolistiche.

Rinuncio a fare altri richiami, però tengo a denunciare che, se è vero che questa legge sia un parto delle grandi attrezzature industriali, le quali, perseguitando i loro piani di distruzione, adesso vogliono sopraffare la piccola e media industria enologica meridionale, ciò rientra nel quadro delle azioni e delle manovre che in Sicilia hanno portato alla distruzione dei migliori impianti e stabilimenti della produzione marsalistica nella città di Marsala e in provincia di Trapani. Desidererei che i colleghi, convinti che le modifiche da noi proposte non frustrerebbero altre giuste finalità del provvedimento, ma creerebbero invece la possibilità di salvare (finquando sarà necessario) queste piccole e medie imprese indu-

CCCLXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1956

striali della enologia approvassero i nostri emendamenti. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che il senatore Menghi, Presidente dell'8^a Commissione permanente, ha presentato, a nome della Commissione stessa, un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« La Commissione di agricoltura del Senato — pur riconoscendo che il Governo si è efficacemente adoperato fino ad ora per migliorare le sorti dell'agricoltura italiana — lo invita ad adottare urgenti provvedimenti a favore delle numerose zone colpite degli sconvolgimenti atmosferici dei mesi invernali del 1955-1956 ».

PRESIDENTE. Tale ordine del giorno, in verità, non è attinente alla materia in discussione. Tuttavia, invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere su di esso l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quando prenderò la parola al termine della discussione generale, potrò assicurare i componenti dell'8^a Commissione in ordine ai provvedimenti che sono stati già assunti. Circa la pertinenza dell'ordine del giorno e la sua votazione, mi rimetto alla Presidenza e alla Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dichiarare se mantiene l'ordine del giorno.

MENGHI. Trasformo l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Un altro ordine del giorno è stato presentato dal senatore Carmagnola. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il Senato, considerato che l'articolo 13 del disegno di legge n. 1406 non prevede la conservazione di determinati recipienti in uso per

il vermouth e per altre bevande aromatizzate, e che tale soppressione determinerà danni ad un considerevole numero di piccoli produttori e di lavoratori, invita il Governo a interpretare l'articolo 13-bis che concede l'uso « di altri recipienti per un periodo di tempo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge », con la larghezza necessaria a permettere il trapasso da tradizionali tipi di lavorazione agli altri tipi precisati nel disegno di legge, per ridurre il danno e il turbamento a questo settore produttivo che assorbe diverse migliaia di lavoratori, ferme restando, anche per tali recipienti, le cautele indicate per l'uso dei recipienti tipici, al fine di garantire la genuinità del prodotto ».

PRESIDENTE. Il senatore Carmagnola ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

CARMAGNOLA. No ho ritenuto di presentare degli emendamenti al disegno di legge prima di tutto per un risparmio di tempo e poi perchè francamente non conosco a fondo la materia. Mi hanno colpito invece alcune esposizioni che mi hanno fatto dei piccoli produttori di vermouth e bevande aromatizzate e lavoratori artigiani delle industrie affini per le conseguenze che determinerà l'applicazione immediata o rapida di questo provvedimento. Siccome leggendo il disegno di legge giuntoci dalla Camera ho visto che nell'articolo 13-bis si riconosce la facoltà al Ministro dell'agricoltura di autorizzare la vendita di prodotti in recipienti caratteristici per un periodo « non oltre tre anni », ho pensato che sarebbe bene non infliggere un forte colpo a questa industria con l'applicazione immediata della legge, e lasciare che in questi primi tre anni queste piccole aziende provvedano alla loro trasformazione e al passaggio da un tipo di lavorazione ad un altro in modo meno drastico.

Concordo nei provvedimenti che i legislatori debbono prendere per assicurare la genuinità dei prodotti. È vero che la furberia degli uomini è incommensurabile e troverà il modo di sofisticare ugualmente, però una limitazione indubbiamente si otterrà, una miglior garanzia di genuinità si otterrà, quando buone leggi corrispondono a tale scopo. Così sono ugualmente persuaso che tutte le innovazioni

tecniche, chiamiamola pure così anche questa, se inizialmente portano ad un arresto della lavorazione, ossia creano della disoccupazione, dopo un certo periodo danno incremento alla occupazione.

Per questi motivi io credo che sia bene arrivare all'obiettivo del prodotto genuino, e all'innovazione tecnica senza danno o con il minor danno possibile. Allora siccome si riconosce al Ministro la facoltà di prorogare a tre anni l'uso di recipienti caratteristici, e ciò è stato approvato per favorire una zona, non vedo perchè questo non possa avvenire, sempre per lo stesso periodo di non oltre tre anni, come reclamato dai lavoratori e dagli artigiani, che sono oltre 20 mila, per tutto il territorio nazionale. Gli interessati sapranno comunque che scaduto questo periodo dovranno troncare un certo tipo di lavorazione e iniziare quello prescritto dalla legge. Tale uniforme trattamento sarebbe bene apprezzato dagli interessati, verrebbe a ridurre i loro danni, e la legge non subirebbe alcuna menomazione alla sua efficacia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno del senatore Carmagnola.

CARELLI, relatore. La Commissione, esaminato l'ordine del giorno dell'onorevole Carmagnola, non può in linea di massima accettarlo, perchè l'articolo 13 del decreto-legge al vostro esame è fondamentale. Modificare tale articolo 13 significherebbe svuotare il decreto-legge della sua consistenza.

Capisco perfettamente la preoccupazione del senatore Carmagnola. Egli vorrebbe, almeno, che tra i recipienti venissero considerate le damigiane di piccola capacità, 20-25 litri, con rubinetto, chiuse ermeticamente nella parte superiore, ma io faccio rilevare che in queste condizioni, le frodi sono molto facili: basta togliere il rubinetto, rovesciare la damigiana... (Interruzioni dalla destra). Anche attraverso il rubinetto è possibile introdurre del nuovo liquido. Evidentemente, ciò sarebbe contrario alle finalità del decreto-legge.

Però si potrebbe invitare il Governo ad esaminare benevolmente, in sede di compilazione del regolamento, la possibilità di venire incontro alle esigenze di quelle categorie che inten-

dono dichiarare caratteristici alcuni recipienti non indicati nella legge. Comunque, la Commissione non è del parere di accettare l'ordine del giorno: si potrebbe raccomandarlo al Ministro, nel senso indicato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io devo far presente al senatore Carmagnola, che si riferisce all'articolo 13-bis, che questo articolo prevede un caso molto particolare e cioè il caso dei recipienti caratteristici per vini aromatizzati tipici. I recipienti caratteristici naturalmente sono una categoria molto ristretta. Il suo ordine del giorno vorrebbe incidere, invece, sull'applicazione dell'articolo 13 e quindi in pratica consentire i recipienti di uso normale. Il che vuol dire incidere proprio, come ha detto il senatore Carelli, sull'essenza del provvedimento.

Ora, la norma della legge, così come concepita, tranne che non sia emendata, non mi consente di dare una applicazione estensiva nel senso indicato dall'articolo 13. Per cui, anche accettando in questa sede l'ordine del giorno, la lettera della legge mi impedirebbe di dargli applicazione.

Devo quindi dire che, sia per coerenza con l'impostazione che è stata data al provvedimento e sia soprattutto per rispetto alla norma legislativa, così come attualmente è davanti a noi, salvo che essa non venga modificata, nel qual caso esprimerei la mia opinione nel merito, io non posso accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Carmagnola, mantiene l'ordine del giorno?

CARMAGNOLA. Lo mantengo, perchè non mi hanno convinto le argomentazioni dell'onorevole Ministro, più ancora di quelle dell'onorevole relatore. Ogni legge può contenere disposizioni transitorie e quest'ordine del giorno potrebbe avere il valore di una norma transitoria, ed essere accettato perchè non introduce alcuna modifica alla legge. Trattasi in sostanza di una raccomandazione che il Senato farebbe al Ministro di dare istruzioni agli organi per-

ferici del suo ministero, di dare applicazione alla legge fra tre anni anzichè fra 18 mesi, e ciò per un trattamento uniforme, senza la discriminazione che risulterebbe dall'articolo 13-bis. Poichè sono perfettamente convinto che l'ordine del giorno non verrebbe ad alterare l'importanza della legge, sulla cui sostanza io concordo, non vedo perchè non si possa trovare il modo, nella sua applicazione di concedere un maggior respiro a queste categorie di produttori, i quali potranno in 36 mesi smaltire i loro impegni.

Accetterei di trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione, se essa varrà non come una solita forma di cortesia parlamentare, ma come un impegno. In caso contrario chiedo la votazione dell'ordine del giorno.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se anche volessi fare, come del resto sarebbe doveroso da parte mia, un atto di cortesia parlamentare, il gesto sarebbe vano. Nell'ambito dell'articolo 13-bis io posso adottare il massimo di larghezza, ma riferita a recipienti caratteristici, fuori dell'articolo 13-bis non sarebbe possibile da parte mia un atto di cortesia che la lettera della legge mi impedirebbe di fare.

Ella potrebbe presentare un emendamento e nel merito io esprimerei la mia opinione. Le dico però già in anticipo che tale opinione, se l'emendamento dovesse essere estensivo dell'articolo 13-bis, non sarebbe favorevole.

MARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Mi dichiaro contrario all'ordine del giorno del senatore Carmagnola. Sono anche io d'avviso che ci si debba preoccupare delle piccole e delle medie industrie. Ma proprio queste piccole e medie industrie sono quelle che hanno maggiore elasticità di adattamento quando ci sono innovazioni. Esse si preoccu-

pano di poter trasportare il prodotto in recipienti diversi dall'imbottigliamento per il motivo che i negoziati che smerciano il prodotto stesso preferiscono avere il vermouth sfuso per poter fare gli imbrogli che sappiamo. Quando i commercianti sapranno, attraverso questa legge, che non possono ricevere vermouth o vino aromatizzato se non in recipienti sigillati, state pur tranquilli che le stesse piccole e medie industrie non avranno più richiesta del prodotto sfuso e non subiranno quella crisi che paventano coloro che sono non del tutto favorevoli a questa legge che è cautelativa per il consumatore. Io sono persuaso che proprio queste piccole e medie industrie saranno le prime ad allinearsi su questa strada, per poter meglio combattere il grosso produttore, perchè, se queste piccole e medie industrie fabbricano realmente dei prodotti genuini, dei prodotti graditi al mercato, specialmente nell'ambito del territorio in cui possono distribuire il prodotto, che è un territorio relativamente poco vasto, non avranno gli inconvenienti che paventava il senatore Carmagnola.

Per questi motivi io esprimo parere contrario all'ordine del giorno.

ASARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASARO. Voterò a favore dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Carmagnola, accettato dalla Commissione come raccomandazione e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Gli ordini del giorno sono esauriti.

Ha ora facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CARELLI, *relatore*. L'ora è tarda, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, e sarò molto breve, come è sempre mia abitudine (*commenti*); ma se voi mi lascerete parlare farò molto prima, questo è certo!

L'ultimo intervento, quello dell'onorevole Asaro, è direi quasi, un intervento a fondo drammatico. Egli ha fatto rilevare, con una certa impostazione quasi preoccupante, che i produttori della Sicilia sono veramente spaventati dalla approvazione e dalla conversione in legge di questo decreto-legge. Ma io non so comprendere, onorevole Asaro, la preoccupazione di questi produttori; quando pensiamo che si autorizza l'uso del vino normale a 10 gradi alcoolici, con una percentuale in volume del 75 per cento, nella confezione del vermouth, aumentando quindi notevolmente la misura precedentemente ammessa, non vedo perchè gli agricoltori della Sicilia debbano spaventarsi.

È proprio per venire incontro alle esigenze dell'agricoltura, e specialmente alle esigenze della viticoltura, che questo disegno di legge è stato proposto. Comprendo che formalmente — lo hanno già ripetuto gli onorevoli Ristori, Roda, Asaro, Mancino, ecc. — la legge ha un carattere fiscale ma io mi permetto di leggere quello che ho scritto nella relazione, e che l'onorevole Ristori avrebbe dovuto leggere, come ha letto l'ultima parte.

Io, nella prima parte della mia relazione, ho scritto: «È precisamente quello che il disegno di legge in esame si propone. In esso la materia fiscale non prescinde dall'elemento tecnico; è questo un valido esempio di concretezza legislativa, in cui l'assetto organico è posto maggiormente in risalto dall'armonica ed opportuna fusione delle disposizioni relative al regime fiscale ed economico dei prodotti aromatizzati dell'uva e alla produzione pregiata onde evitare un lavoro frammentario, esiziale alla chiarezza applicativa della norma di legge». Quindi in tutte le leggi che riguardano specialmente la vitivinicoltura noi dovremmo includere sempre per completezza e concretezza la norma fiscale. Un esempio ce lo hanno dato i francesi con la compilazione del non mai abbastanza lodato codice del vino, che noi dovremmo, non dico copiare, ma per lo meno imitare per la difesa precisamente del nostro prodotto vitivinicolo.

Per quel che riguarda soprattutto l'importanza di questa legge per l'enologia e la viticoltura, sotto il profilo dell'aumento del prodotto vitivinicolo, maggiore purezza e incre-

mento del consumo, mi rimetto alla relazione scritta. Amici carissimi, noi abbiamo del consumatore una stima assai poco elevata, mentre dovremmo educare il gusto del consumatore e tenerne maggior conto, perchè è ora di farla finita con le frodi, con l'astuzia di coloro che vogliono sostituire la natura con i prodotti dell'industria. Noi vogliamo che il consumatore si educhi, e desideriamo che la frode cessi.

GRAMMATICO. Quando li farete chiudere allora?

CARELLI, *relatore*. Caro Grammatico, tu sei più sicuro di noi della utilità di questo decreto-legge, sia per il consumo che per la produzione, e sei anche sicuro che è sopportabilissimo dal punto di vista fiscale nei riguardi del consumo e della produzione.

Per brevità di tempo, vi prego di riandare alla mia relazione scritta, per la parte che può interessare la produzione vitivinicola. Ma il problema non va considerato isolatamente, bensì globalmente, in quanto abbiamo non solo un problema tributario, ma un problema tecnico-agricolo, un problema industriale-commerciale, ed anche un problema lavorativo. È nella sua completezza che questo disegno di legge manifesta le sue buone finalità e i suoi pregi. Concordo perfettamente con i colleghi di questa parte (*indicando il centro e la destra*), che sono intervenuti, e ringrazio l'amico Menghi che ha avuto parole cordiali per la mia relazione. Potrei anzi dire che l'intervento del senatore Menghi, più l'intervento del senatore Marina, più l'intervento del senatore Rogadeo possono in certo senso giustificare la brevità del mio intervento. Evidentemente però è mio obbligo fare alcune osservazioni sulle obiezioni presentate, soprattutto dal senatore Ristori.

Il senatore Ristori si preoccupa del settore lavorativo. Egli sostiene che questo disegno di legge turberà seriamente il movimento del lavoro, specialmente nella Toscana, dove l'industria vetraria e del rivestimento di recipienti di vetro è notevolissima. Ora, l'industria vetraria evidentemente si dovrà trovare su un piano di ridimensionamento. Non è possibile conseguire un miglioramento qualitativo della produzione senza, in un certo senso,, come mi

pare ha detto bene il senatore Carmagnola illustrando il suo ordine del giorno, che si venga a creare una certa flessione. Infatti tutte le congiunture sono punti critici, e noi dobbiamo sorpassare questi punti critici per lanciarci verso la via dei miglioramenti che il decreto-legge senza dubbio permette. L'onorevole Ristori si preoccupa delle industrie vetrarie, ma basta un semplice conto. Noi sappiamo che la produzione del vermouth in Italia è di circa, come prima ha accennato l'onorevole Menghi, un milione di ettolitri; sappiamo che l'esportazione interessa circa 200 mila ettolitri e che il movimento delle damigiane in tutti gli stabilimenti d'Italia si orienta su 1.200.000 damigiane, con un assorbimento di mano d'opera che oscilla intorno alle 2.000 unità lavorative. Ora, tenuto conto che la damigiana viene utilizzata in varie maniere, perchè alle volte il prodotto è venduto con la clausola del « vuoto reso », altre volte con la clausola di « vuoto venduto », e che assai spesso ogni damigiana ha la possibilità di percorrere sei o sette volte lo stesso tragitto nel movimento commerciale; tenuto conto che in fondo soio un terzo dell'intiero prodotto può essere in un certo senso utilizzato attraverso il movimento delle damigiane, nel complesso si può calcolare che appena il 2 per cento dell'intiero prodotto incide sulla produzione industriale delle damigiane.

Dobbiamo anche tener conto di quello che ha detto prima il senatore Marina, e cioè che la damigiana sarà sostituita domani dalle bottiglie, per cui si avrà un movimento di circa 30 milioni di bottiglie sul mercato. L'industria vetraria pertanto ne ritrarrà, senza dubbio, un miglioramento sensibile. Si avrà così uno spostamento da un settore all'altro della produzione, senza però che l'attività lavorativa venga a diminuire. Dobbiamo considerare poi che la produzione delle damigiane non ritengo possa diminuire perchè l'industria chimica, e qui ce lo potrebbe affermare l'ottimo nostro collega senatore Giua, è in continuo aumento, è in continuo progresso, è in continua espansione. Le damigiane sono necessarie per i detergivi, sono necessarie per gli acidi, senza contare che in agricoltura sono utilizzate per conservare l'olio ed i vini speciali.

Evidentemente non c'è da preoccuparsi, onorevole Ristori, di questa contrazione nel settore del lavoro; c'è invece da congratularsi con il Governo che ha portato alla nostra approvazione questo disegno di legge, il quale, sono convinto, darà veramente un incremento considerevole, non solo alla nostra economia, ma anche all'esportazione di questo prodotto.

Per quanto concerne lo scopo fiscale del decreto-legge, non dobbiamo dimenticare che lo Stato è la più alta organizzazione sociale, la quale, per provvedere a tutte le attività che la nostra Costituzione considera, ha bisogno indispensabile di avere determinati fondi. È necessario, pertanto, che il Governo cerchi di reperirli in tutti i settori, ed anche nei settori meno preminenti dell'economia nazionale. Con ogni probabilità aumenterà il prezzo del prodotto di qualche lira, ma il buongustaio, che centellina il vermouth, non guarda alle due o tre lire per bicchiere, purchè il prodotto sia genuino come egli lo desidera. Io sono convinto che questa legge, nonostante alcuni contratti che potrà determinare in un primo momento, provocherà in ultima analisi un beneficio di carattere generale. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia esporta oltre 200 mila ettolitri di vermouth all'anno e che è la principale esportatrice di questo prodotto, seguita, a lunga distanza, dalla Francia. Dobbiamo perciò mantenere vivo questo commercio, anche se è solo una piccola pietra, un piccolo granello, perchè esso serve ad aumentare i rapporti commerciali ed a mantenere alto il nome del lavoro italiano all'estero.

Onorevoli colleghi, io termino — perchè l'ora è tarda e perchè il Ministro potrà più ampiamente rispondere a tutte le osservazioni — con quanto ho scritto a chiusura della mia relazione: « Onorevoli senatori, il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, al vostro esame per la conversione in legge, rappresenta un notevole passo in avanti sulla non facile via della completezza legislativa a favore di una attività tradizionalmente italiana, facente parte delle più tipiche basi della nostra economia; esso merita il vostro benevolo accoglimento per favorire l'allineamento, alle sue esigenze economiche, della organica operosità di un vasto settore produttivo della nostra Nazione ». (Applausi dal centro e della destra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, è già stato rilevato durante la discussione che questo provvedimento ha due aspetti; un aspetto fiscale ed un aspetto di regolamentazione della produzione e del commercio del vermouth.

Per la parte fiscale sono state fatte due obiezioni. La prima, che è diversa e contrastante con altre precedentemente fatte anche dalla stessa parte dell'opposizione, tende a dimostrare che si sia voluto camuffare un provvedimento di carattere fiscale sotto la veste di un provvedimento di regolamentazione della produzione e del commercio del vermouth.

DE LUCA LUCA. Il carattere fiscale è preminente, onorevole Ministro.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Se lei ha la bontà di ascoltarmi, cercherò di spiegarle la questione.

I due aspetti che ho richiamato sono strettamente legati, e non soltanto, come ebbi occasione di dire nell'altro ramo del Parlamento, per la parte che riguarda la produzione e il commercio dei vini aromatizzati e dei vermouth ma anche per la parte fiscale, quella di cui meno si è parlato, che riguarda l'aumento del prezzo del contrassegno per i liquori e per l'alcol. Infatti, se si va a vedere l'impostazione del provvedimento così come fu approvato in sede di Consiglio dei ministri, e prima delle modifiche apportate dall'altra Camera, si può notare che il provvedimento aveva lo scopo, sì, di produrre degli effetti fiscali, ma aveva anche lo scopo di produrre i cosiddetti effetti parafiscali nei settori specifici dei quali noi ci occupiamo. Nella prima parte si disponeva di aumentare il prezzo del contrassegno dei liquorini, degli estrattini per la produzione dei liquori, il che avrebbe portato in pratica, attraverso lo strumento fiscale, a scoraggiare la produzione dei liquori artigianali, che è quella produzione nella quale si realizza maggiormente la sofisticazione. È prevalsa poi la considerazione che forse, dando un così elevato prezzo al contrassegno per gli estrattini, si sarebbe mortificata la produzione famigliare dei li-

quori; ecco perchè l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto opportuno ridurre dai 50 ai 15 il prezzo degli estrattini per i liquori e di aumentare ulteriormente invece il prezzo dei contrassegni per i liquori già in bottiglia e per gli alcol. Praticamente si è voluto sostanzialmente modificare l'aspetto parafiscale che si voleva ottenere del provvedimento, lasciando soltanto quello fiscale. La seconda considerazione riguarda invece la regolamentazione dei vermouth e dei vini aromatizzati. Qui, è evidente, v'è un aspetto fiscale ed è il contrassegno delle venti lire che si applica sulle bottiglie ...

RISTORI. E la licenza?

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ma la licenza interessa più la regolamentazione del commercio e della produzione e non tanto come provvedimento di natura fiscale. Vi è dunque l'aspetto delle 20 lire come contrassegno ma è chiaro che sul complesso delle entrate questa è una minima parte. La regolamentazione però è necessaria e indispensabile proprio come supporto insostituibile di questo effetto anche di natura fiscale.

Si dice: ma perchè questo provvedimento è presentato dal Ministro dell'agricoltura? Perchè io questo provvedimento lo avrei presentato anche se non si fosse dovuto ottenere l'effetto fiscale, in data 11 gennaio, perchè questo provvedimento lo avevo già preparato e pronto per la presentazione circa 6 mesi prima della data in cui è stato presentato; infatti, benchè il provvedimento consegua anche effetti di natura fiscale, tuttavia sono superiori gli altri effetti di natura economica. Quindi vi avrei sempre presentato il provvedimento perchè sono convinto della sua bontà e qui vi debbo molto brevemente riassumere i temi.

Quale è l'effetto che vogliamo ottenere al di là di quello fiscale? Vi sono effetti che interessano l'agricoltura e io sono dolente di vedere che tutti gli inviti, le sollecitazioni, le critiche talvolta, che si fanno al Governo perchè intervenga efficientemente nel settore delle frodi sono dimenticate e quando il Governo arriva ad ottenere, nei limiti del possibile, questi effetti che vengono sollecitati, allora, talvolta, c'è la critica contraria da quegli stessi settori i

quali accusavano il Governo di non aver saputo intervenire in materia di sofisticazione.

RISTORI. Perchè riteniamo inefficace la legge.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* È una scusa.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Questa è la sua opinione onorevole Ristori, come è una opinione la mia: il Senato nella sua saggezza sceglierà quella che riterrà più vicina alla verità.

Ora, di che cosa si tratta? Si tratta di un provvedimento che anzitutto stabilisce i criteri di produzione. Sono grato al senatore Alberti che con il suo intervento mi ha incitato ad una maggiore severità.

ALBERTI. Ho raccomandato il prodotto genuino.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Se dovessi seguire, onorevole Alberti, i suoi incitamenti, dovrei rammaricarmi, come mi rammarico, di aver accettato alla Camera dei deputati un emendamento all'articolo 4 che prevedeva la proibizione assoluta della vendita degli estrattini e delle polverine per la fabbricazione del vermouth. Tale emendamento ne consente la vendita soltanto in quelle proporzioni adatte alla produzione di un litro ed io l'ho accettato sempre per venire incontro alla fabbricazione familiare. Le sono però grato dei suoi incitamenti perchè significano che anche se la strada della severità in questa materia richiede coraggio è adatta a conseguire dei risultati.

Naturalmente non mi soffermo sui particolari. Si è detto già prima che il provvedimento interessa la viticoltura per queste considerazioni perchè si passa da una base vino nella produzione del vermouth da 70 a 75 e si prescrive che non sono utilizzabili i vini inferiori ai 10 gradi. Io mi sono rifiutato di accettare un emendamento che chiedeva che venissero utilizzati, per esempio, i vini di 9 gradi. Il 70 per vini è ammesso solo per i vermouth secchi, mentre si prescrive che il contenuto in zucchero non deve superare il 14 per cento e all'articolo 13 si dispone l'imbottigliamento. L'obiettivo non è solo quello di combattere le

sofisticazioni e le frodi — prego di tener conto di questo — perchè l'obbligo dell'imbottigliamento contiene in sè stesso l'incitamento non solo a non far frodi, ma anche a qualificare il prodotto, a perfezionarlo, a renderlo sempre più coerente con la nostra tradizione produttiva e commerciale.

Sofisticazioni ne sono possibili in questo settore. Ne sono già state citate: per esempio si può utilizzare vini scadenti, sidro di frutta, mélasse al posto di saccarosio, alcool denaturato rigenerato. Naturalmente è aperta la strada alle sofisticazioni ed è evidente quindi che dobbiamo intervenire.

Gli agricoltori sono interessati per le considerazioni che ho fatto prima e cioè per l'aumento della base vino al 75 per cento e la prescrizione che la gradazione non può essere inferiore al 10 per cento. C'è qualcuno che dice che si tratta di piccoli quantitativi. Abbiamo già avuto altra occasione per fare l'osservazione che in questa materia non si può parlare di piccoli o grandi quantitativi, perchè a determinare il prezzo su un mercato di un prodotto sono appunto quelle quantità marginali che possono far traboccare il vaso verso la diminuzione dei prezzi. Noi dobbiamo preoccuparci proprio di queste quantità e cercare di riasorbire attraverso una forma di tutela della produzione che garantisca il mantenimento del prezzo. Non è neppur vero che il provvedimento non favorisca la viticoltura meridionale. Veda, senatore Asaro, lei ha citato il parere dell'Istituto della vite e del vino della Sicilia. Ce l'ho anch'io questo parere: esso è favorevole al provvedimento tantè che ella, leggendo il telegramma, si è accorto poi che si trattava solo di emendamenti, ma emendamenti che non riguardano l'impostazione fondamentale, ma alcuni particolari e di cui uno l'ho già accolto alla Camera dei deputati quando ho ridotto il quantitativo di alcol da 5 a 4, proprio per favorire i vini ad alta gradazione alcolica, che sono particolari della Sicilia e dell'Italia meridionale. Ma il fatto di prescrivere che non ci debba essere meno del 10 per cento di gradazione nei vini, credo che favorisca i vini ad alta gradazione alcolica, sia nelle regioni meridionali che in quelle settentrionali, dove consente l'utilizzazione di vini ad alta gradazione meridionali per il taglio

di quelli locali a bassa gradazione. Quindi prevalentemente in ragione dell'agricoltura meridionale ho studiato il provvedimento.

Nel settore industriale naturalmente vi sono delle preoccupazioni, però debbo dire che è assolutamente artificiosa la contrapposizione che si è fatta qui di grandi industrie contro piccole industrie. Non ha fondamento nella realtà, non nella realtà così genericamente esaminata, ma nel complesso delle adesioni e delle contrarietà che sono state manifestate al provvedimento. Io posso metterle a disposizione, senatore Asaro, l'elenco delle adesioni e quello dei pareri contrari che sono venuti a questo provvedimento. Ed ella potrà rilevare che insieme con le grandi ditte con centinaia di dipendenti, ve ne sono moltissime con 5, 10, 25 dipendenti. Ho voluto farlo proprio per essere tranquillo io stesso che, nel mentre prendevo un provvedimento per esaltare la qualità di un prodotto agricolo, non andassi ad inserirmi in una polemica tra piccole e grandi industrie. Ho la convinzione che il provvedimento favorisce la buona qualità del prodotto e non si può parlare di una contrapposizione fra piccola e grande industria.

Si parla di difficoltà per l'attrezzatura. Anche qui non credo che il problema vada visto nello modo così drammatico come è stato presentato da alcuni. Noi non chiediamo le etichette, cioè la perfezione dell'imbottigliamento. Noi chiediamo una garanzia; una bottiglia e un tappo con un sigillo dello Stato che garantisca la genuinità del prodotto. Il tutto si può ottenere con delle macchine di pochissimo costo. Non è necessario ricorrere a grandi macchinari. Ci sono anche macchine di imbottigliamento a mano proprio per le piccolissime industrie, le quali consentono di adempiere senza eccessiva spesa a quello che lo Stato dispone. (Interruzione del senatore Asaro).

Si chiede: ma il provvedimento raggiunge veramente l'obiettivo di combattere le sofisticazioni ed esaltare il prodotto? Su questo punto vi è stata un'ondata dilagante di scetticismo. Noi facciamo quello che è possibile nei limiti delle possibilità umane. È chiaro però che, quando riduciamo il contenuto dei recipienti che possono essere tenuti non soltanto negli stabilimenti di produzione ma soprattutto nella vendita al minuto, riduciamo notevolmente anche il margine della frode. Resta un piccolo

margine: non so però se vi sia la convenienza economica a realizzare la frode in recipienti di così piccola portata come sono quelli di cui si occupa la legge.

Credo di non dover insistere ulteriormente nel rimarcare l'utilità del provvedimento. L'importante è che noi il prodotto lo tiriamo fuori dall'anonimato e cerchiamo di far sì che venga data ad esso una paternità e che ciascuno sia responsabile di quello che produce. Credo poi che da parte di alcuno vi sia una inesatta visione del reale interesse dei consumatori. I consumatori non si difendono dando loro una qualsiasi merce a basso prezzo, ma dando loro una buona merce al minor prezzo possibile. Per non volere adottare delle misure restrittive, noi facilitiamo in sostanza il dilagare della frode. Si dice: il popolo abbia a trenta lire il bicchierino di vermouth che imbottigliato invece pagherebbe a 40 lire. Io penso che questo non sia un modo corretto di tutelare il consumatore, perchè in sostanza egli paga molto di più a trenta lire una merce scadentissima che a 40 lire una merce buona.

Concludo dicendo che indubbiamente, quando si fanno di questi provvedimenti, vi sono settori che se ne avvantaggiano e settori che ne ricevono un qualche danno. Non ho difficoltà ad ammettere che evidentemente il settore delle damigiane potrà avere una contrazione nella sua produzione, sebbene non sia disposto ad accettare l'idea che, con l'imbottigliamento del vermouth finisce la produzione delle damigiane.

Però è evidente che, quando mettiamo sul piatto della bilancia gli effetti positivi di una determinata impostazione e gli effetti negativi, e li commisuriamo, è chiaro che dobbiamo scegliere la strada che ci consenta di realizzare il maggior numero di effetti positivi congiuntamente.

RISTORI. Queste industrie sono già in forte crisi, e questo è il colpo decisivo, il colpo di grazia.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Credo che, se lei fosse vissuto alcuni secoli fa, avrebbe fatto lo stesso ragionamento per i telai a mano nell'industria tessile e per le grandi macchine per la produzione dell'industria tessile! Lei è ancora a quel punto: lei

non si è convinto che noi ci andiamo evolvendo e che questa produzione porta naturalmente del progresso ed anche del sacrificio negli altri settori. Non credo che io debba rispondere qui ad argomentazioni che non ci sembra incidano su queste esigenze di progresso su cui siamo avviati.

Pertanto convinto dell'utilità, soprattutto ai fini della agricoltura, di questo provvedimento, mi permetto di sollecitare dal Senato l'approvazione del provvedimento stesso. Esprimerò la mia opinione sugli emendamenti man mano che saranno messi in discussione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati, *con le seguenti modificazioni*:

All'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

I prezzi dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti liquori o acquaviti indicati nel decreto ministeriale 30 dicembre 1952, escluse le acquaviti di vinaccia (grappa), sono stabiliti nelle seguenti misure:

fino a litri 0,100	.	.	.	L. 15
da litri 0,250	.	.	.	» 15
» 0,500	.	.	.	» 25
» 0,750	.	.	.	» 35
» 1,000	.	.	.	» 40
» 1,500	.	.	.	» 55
» 2,000	.	.	.	» 70

al terzo comma, alle parole: lire 50, sono sostituite le parole: lire 15.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

La vendita al pubblico di estratti e di esenze, anche se non contenenti alcool, idonei

alla preparazione di vini vermouth ed altri vini aromatizzati, è consentita soltanto in recipienti contenenti dosi atte alla preparazione familiare di non più di un litro di prodotto.

Su tali recipienti deve essere applicato l'apposito contrassegno di Stato di cui al terzo comma dell'articolo 1.

I trasgressori sono puniti con la pena della ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 oltre la confisca del prodotto.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Nella preparazione dei vini aromatizzati deve essere impiegato vino nazionale di gradazione complessiva, effettiva e potenziale non inferiore al 10 per cento in volume.

Esso deve essere presente nel prodotto finito in percentuale non inferiore al 75 per cento in volume, fatta eccezione per i vermouth qualificati secchi per i quali detta percentuale è ridotta al 70 per cento.

Nella preparazione dei vini aromatizzati è ammesso l'impiego, come prodotto base, di vermouth o di marsala non speciale, purchè in percentuale rispettivamente non inferiore al 95 per cento ed all'80 per cento in volume.

Nella preparazione dei vini aromatizzati è permessa l'aggiunta di alcool etilico rettificato ad almeno 95° o di acquavite di vino ad almeno 65°, di filtrato dolce, di mosto muto, di mosto concentrato, di saccarosio, di caramello (saccarosio bruciato), nonchè delle sostanze permesse dalle vigenti disposizioni atte a conferire al prodotto odori e saperi estranei al vino, i quali devono essere nettamente percepibili per via organolettica.

Per i vini aromatizzati messi in commercio con la denominazione «aperitivo a base di vino» o «americano», è consentita anche la colorazione con cocciniglia od oricello od altri coloranti permesi dalle vigenti disposizioni sanitarie.

All'articolo 7, al secondo comma, alle parole: non inferiore a 5, sono sostituite le parole: non inferiore a 4; al terzo comma, alle parole: rispettivamente a 7, sono sostituite le parole: rispettivamente a 6.

All'articolo 8, primo comma, alle parole: deve essere sempre presente l'assenzio, tranne che il prodotto non sia, sono sostituite le pa-

role: devono essere sempre presenti le arte-
misie, tranne che il prodotto sia.

All'articolo 9 sono soppresse le parole: e di
particolare gravità.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

La produzione a scopo di vendita e l'imbottigliamento per la vendita dei vini aromatizzati sono consentiti soltanto a coloro che ne abbiano avuta licenza dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle finanze. La licenza per l'esercizio della produzione o dell'imbottigliamento è concessa ad ogni stabilimento a tempo indeterminato ed è soggetta al pagamento a favore dell'Erario — secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste — per ogni anno solare o sua frazione, di un diritto commisurato alla potenzialità di produzione o di imbottigliamento nella misura di lire 10 mila per quantità fino a 500 ettolitri annui, di lire 20 mila per quantità fino a 1.000 ettolitri, di lire 40 mila da oltre 1.000 fino a 2.000, di lire 80 mila da oltre 2.000 fino a 5.000, di lire 150 mila oltre 5.000 ettolitri.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle finanze può sospendere per non più di due mesi o revocare la licenza nei casi di infrazione alle disposizioni del presente decreto senza pregiudizio delle altre penalità.

Il provvedimento di sospensione è definitivo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali ad eccezione di quelli ad aromatizzazione amara.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria e commercio saranno emanate le norme per il rilascio delle licenze di cui al presente articolo.

All'articolo 11, ultimo comma, sono soppresse le parole: di cui al primo comma del presente articolo.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produ-

zione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in recipienti di capacità:

- 1) di due litri;
- 2) di un litro;
- 3) di mezzo litro;
- 4) non superiore ad un decilitro.

Per le capacità dei recipienti è consentita la tolleranza del 5 per cento in più o in meno.

I recipienti devono essere muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Sui recipienti deve essere applicata una etichetta resistente, solidamente fissata, recante:

a) la denominazione « vino aromatizzato », o « vermouth », o « aperitivo a base di vino », o « vino chinato », o « vino aromalizzato all'uovo », a seconda dei casi;

b) la capacità del recipiente e la gradazione alcoolica e zuccherina del contenuto. È ammessa una tolleranza di mezzo grado in più o in meno rispetto a quella indicata, purchè venga rispettata la gradazione alcoolica minima prescritta;

c) nome o ragione sociale della ditta intestataria della licenza dello stabilimento ove il prodotto è stato imbottigliato e indirizzo di quest'ultimo.

L'imbottigliatore è responsabile a tutti gli effetti della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nell'etichetta.

Le indicazioni obbligatorie prescritte nel presente articolo debbono essere leggibili ed indelebili; sui recipienti da due litri, da un litro e da mezzo litro esse dovranno apparire in caratteri di altezza non inferiore a tre millimetri e due di larghezza per quelle di cui alla lettera a); e di due millimetri di altezza per 1,5 di larghezza per quelle di cui alle lettere b) e c).

Le indicazioni obbligatorie comprese quelle prescritte per il prodotto estero all'ultimo comma dell'articolo 19, possono figurare, anzichè sull'etichetta principale, su un talloncino situato sul recipiente nella stessa faccia della etichetta principale.

Per i flaconcini di capacità non superiore ad 1 decilitro, una parte delle scritte obbligatorie potrà figurare anzichè sulla etichetta,

sulla capsula o sul tappo, o comunque sulla chiusura.

In ogni caso le iscrizioni obbligatorie possono essere smaltate, impresse, stampate o altrimenti permanentemente apposte sul recipiente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara.

Sotto vigilanza fiscale permanente presso i produttori è consentita la preparazione di vini aromatizzati, diluiti con non oltre il 50 per cento di acqua gassata (semplice o di soda) a condizione che il loro imbottigliamento venga effettuato in recipienti non superiori ad 1 decilitro e purchè l'anidride carbonica disciolta sia tale da assicurare una pronunciata effervesienza all'atto della stappatura del recipiente e del versamento del liquido e la gradazione alcoolica svolta resti compresa tra l'8 ed il 12 per cento in volume.

Per questi prodotti la denominazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere completata dalla parola « soda ».

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente articolo 13-bis:

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per le finanze, può autorizzare la vendita di prodotti tipici in recipienti caratteristici, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, da tenere sul banco di mescita, forniti di apposito rubinetto, alle ditte che almeno da 10 anni abbiano usato tali recipienti per la distribuzione del prodotto.

Tale autorizzazione può essere concessa:

a) per quantitativi non superiori a quelli venduti in tali recipienti e calcolati in base alla media annua dell'ultimo triennio;

b) purchè i recipienti vengano muniti di sigilli che non consentano la reintroduzione del liquido;

c) purchè i recipienti possano essere riempiti soltanto presso la fabbrica di origine sotto vigilanza fiscale e non possano circolare pieni che dallo stabilimento di produzione al rivenditore autorizzato alla mescita, il quale non po-

trà tenere in funzione nel proprio esercizio che un solo recipiente di tale genere.

I contrassegni di Stato saranno applicati al tappo superiore dei recipienti.

All'articolo 14, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

I contrassegni di Stato nei recipienti di capacità superiore ad un litro avranno valore proporzionale al contenuto dei recipienti stessi.

All'articolo 17, secondo comma, alle parole: recipiente da un litro o da mezzo litro, sono sostituite le parole: recipiente da due litri, da un litro o da mezzo litro.

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente articolo 21-bis:

Con il decreto previsto dagli articoli 10, ultimo comma, e 11, ultimo comma, saranno stabilite le norme relative alla disciplina del prelevamento dei campioni per l'analisi dei prodotti previsti dal Capo II del presente decreto.

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

Per lo smaltimento dei vermouth e dei vini aromatizzati, nonchè degli estratti ed essenze di cui all'articolo 4, già in commercio e giacenti presso gli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso, dalla suddetta data, un termine di sei mesi, elevato a 12 mesi per quelli in bottiglia.

È concessa altresì una tolleranza di sei mesi per l'applicazione delle nuove caratteristiche di composizione del prodotto destinato all'estero e di diciotto mesi per l'attuazione delle norme contenute negli articoli 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto.

La corresponsione del prezzo del contrassegno di cui all'articolo 14 ha effetto dal 1° luglio 1956 e, per i vermouth e vini aromatizzati contenuti in recipienti diversi da quelli elencati nell'articolo 13, il prezzo, nella misura di lire 20 a litro, deve essere corrisposto secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze. Ai contravventori alla norma del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 17.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo unico fino al terzo comma incluso del nuovo testo dell'articolo 6 del decreto-legge, su cui non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo al comma seguente. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Nella preparazione dei vini aromatizzati è permessa l'aggiunta di alcool etilico rettificato ad almeno 95° o di acquavite di vino ad almeno 65°, di filtrato dolce, di mosto muto, di mosto concentrato, di saccarosio, di caramello (saccarosio bruciato), nonchè delle sostanze permesse dalle vigenti disposizioni atte a conferire al prodotto odori e sapori estranei al vino, i quali devono essere nettamente percepibili per via organolettica ».

PRESIDENTE. Su questo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Grammatico, Asaro e Mancino, tendente ad aggiungere alle parole: « ad almeno 95° » le altre: « provenienti da vino e materie vinose ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

CARELLI, relatore. La Commissione non accetta l'emendamento per due ragioni: anzitutto per una ragione pratica, che cioè domani scade il termine della validità del decreto-legge, ed in secondo luogo per una ragione di carattere tecnico: in agricoltura non abbiamo soltanto le materie vinose per ottenere alcool a 95 gradi, ma abbiamo anche altre materie, specialmente nella Sicilia.

Quindi, per queste ragioni di carattere pratico, oltre che per ragioni di carattere tecnico, la Commissione non accetta l'emendamento.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo condivide il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Grammatico, Mancino ed Asaro, non accettato nè dalla Com-

missione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti la parte dell'articolo unico concernente il quarto comma del nuovo testo dell'articolo 6 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Sulla successiva parte dell'articolo unico, fino alla modifica relativa all'articolo 11 del decreto-legge, non sono stati presentati emendamenti.

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura della parte dell'articolo unico riguardante il primo comma del nuovo testo dell'articolo 13 del decreto-legge.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in recipienti di capacità:

- 1) di due litri;
- 2) di un litro;
- 3) di mezzo litro;
- 4) non superiore ad un decilitro ».

PRESIDENTE. Seguono gli altri commi del nuovo testo dell'articolo 13.

I senatori Asaro, Grammatico, Ristori, Mancino, Giustarini e Farina hanno proposto un emendamento sostitutivo del comma testè letto. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Sostituire il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge da convertire con il seguente:

Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produ-

zione e di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in recipienti di capacità:

- 1) di venticinque litri;
- 2) di quindici litri;
- 3) di dodici litri;
- 4) di dieci litri;
- 5) di cinque litri;
- 6) di tre litri;
- 7) di due litri;
- 8) di un litro;
- 9) di mezzo litro;
- 10) non superiore ad un decilitro ».

PRESIDENTE. Poichè questo emendamento è già stato svolto in sede di discussione generale, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere su di esso il loro avviso.

CARELLI, *relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento per le ragioni già addotte durante la discussione dell'ordine del giorno del senatore Carmagnola.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo condivide il parere della Commissione.

ASARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASARO. Vorrei pregarla di porre in votazione l'emendamento per divisione, prima per i venticinque litri, poi il resto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Asaro ed altri, non accettato né dalla Commissione né dal Governo, nella sua prima parte, cioè fino alla riga: « 1) di venticinque litri ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la residua parte dell'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti la parte dell'articolo unico riguardante il primo comma del nuovo testo dell'articolo 13 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti la parte dell'articolo unico, su cui non sono stati presentati emendamenti, relativa ai successivi commi dell'articolo 13 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

I senatori Asaro, Grammatico ed altri hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Aggiungere all'articolo 13 del decreto-legge da convertire i seguenti commi:

È consentita la vendita di prodotti tipici contenuti in recipienti speciali da esporre al pubblico sui banchi di mescita.

Tali recipienti debbono essere forniti di speciali rubinetti costruiti in modo da permettere solo la fuoruscita del liquido.

Il tappo del recipiente deve essere bloccato da un sigillo inamovibile fino a completo consumo.

I bollini saranno applicati proporzionalmente alla capienza del recipiente ed il prodotto dovrà circolare dalla ditta produttrice al consumo con regolare bolletta di accompagnamento ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo di esprimere il loro avviso su questo emendamento.

CARELLI, *relatore*. La Commissione è contraria, anche perchè le disposizioni contenute nell'emendamento sono pressocchè completamente previste dall'articolo 13-bis.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Condivido l'opinione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Asaro, Grammatico ed altri, non accettato né dalla Commissione né dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la rimanente parte dell'articolo unico, su cui non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

VALENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZI. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola per rinnovare la richiesta di discussione della nostra interpellanza sulla situazione della Industria Meccanica Napoletana, interpellanza firmata dai senatori Palermo e Cerabona oltre che da chi le parla. D'altra parte, credo, vi siano altre interrogazioni sullo stesso argomento presentate dai senatori Buggione, Artiaco e Riccio. Era stato chiesto che, se possibile, si discutesse di questa questione mercoledì scorso. Poi, in attesa che il Governo si decidesse a rispondere, per diversi motivi si era andata accreditando l'opinione che le cose fossero migliorate e che l'intervento del Presidente Segni potesse condurre alla sospensione dei licenziamenti. Se nonch'è, avant'ieri, la delegazione del comune di Napoli e quella composta da operai delle fabbriche, dopo aver conferito a Montecitorio con il Presidente del Consiglio, facendo ritorno a Napoli si trovavano di fronte alla nuova provocatoria disposizione presa dalla direzione locale: i 120 licenziamenti erano già stati comunicati agli interessati. Allora gli operai sono rimasti in fabbrica. La questione diventa più drammatica ed esige un nuovo esame di urgenza. Ecco perchè chiedo alla Presidenza di interessarsi presso il Governo per far fissare al più presto la discussione di questa interpellanza, che noi vorremmo avvenisse, se è possibile, per la seduta pomeridiana.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. I licenziamenti che sono stati effettuati nella giornata di ieri sono avvenuti in una maniera veramente scandalosa, mentre cioè la Commissione era qui a Roma a parlare con il Presidente del Consiglio, onorevole Segni, ed aveva avuto da questi le più ampie assicurazioni circa il suo intervento ed il suo interessamento. I dirigenti dell'ex silurificio che dipende dall'I.R.I. in difformità dagli impegni presi dal Presidente del Consiglio, hanno proceduto ai licenziamenti.

Ella si rende conto pertanto, signor Presidente, come la questione assuma un carattere di grande importanza, non solo per i lavoratori ma anche da un punto di vista politico. Non è concepibile né ammissibile che, mentre il Presidente del Consiglio cerca di studiare una soluzione, ci si debba trovare di fronte a dei fatti compiuti da parte di dirigenti dipendenti dell'I.R.I.

Ecco perchè vorremmo pregarla di discutere oggi stesso questa interpellanza.

PRESIDENTE. Faccio presente ai senatori Valenzi e Palermo che, essendo già l'ordine del giorno sovraccarico, non è possibile che l'interpellanza sia svolta nella seduta pomeridiana. Invito comunque l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste a farsi interprete della richiesta dei senatori Valenzi e Palermo presso il Presidente del Consiglio, di modo che il Governo comunichi al più presto se è pronto a rispondere alla interpellanza in una delle prime sedute della prossima settimana.

PALERMO. Siamo d'accordo, signor Presidente; se ci si potesse riferire qualcosa questa sera stessa, ne rimarremmo soddisfatti.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta alle ore 13,35.